



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Vademecum per lo spoglio e la massimazione

A cura di:
Giovanni Fanticini
Gennaro Sessa



NOVEMBRE 2023

PRESENTAZIONE

Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Fanticini e Gennaro Sessa, coordinatori rispettivamente dell'area civile e dell'area penale, sono state raccolte ed opportunamente riunite, secondo un ordine logico che segue la complessa sequenza temporale della massimazione civile e penale, tutte le prescrizioni ed indicazioni già predisposte nelle linee guida sulla massimazione e nel repertorio delle voci e delle abbreviazioni.

Il vademecum realizzato costituisce un indispensabile strumento di lavoro per i magistrati che scelgono e sono destinati all'Ufficio del Massimario ed un utile prospetto, disponibile (ove d'interesse) per tutti i Consiglieri e Presidenti della Corte di Cassazione, sui criteri di massimazione attualmente adottati, i quali sono frutto di una progressiva stratificazione di eterogenee indicazioni dei settori civile e penale.

Il vademecum potrà essere in futuro periodicamente aggiornato in considerazione di modifiche normative, in particolare processuali, o di suggerimenti proposti nell'interesse del miglioramento del servizio.

Maria Acierno



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

LINEE GUIDA DELLA MASSIMAZIONE

PREMESSA

L'Ufficio del Massimario ha come compito istituzionale l'individuazione dei principi di natura nomofilattica, affermati nelle decisioni della Corte di cassazione, allo scopo di creare le condizioni necessarie per consentirne la più ampia e diffusa informazione. La estrapolazione dei principi avviene attraverso la redazione delle *massime*, e la diffusione è assicurata mediante l'immissione in una banca dati nazionale, *Italggiure*, curata dalla Corte attraverso il C.E.D. (Centro Elaborazione Dati).

Il processo, costituito da una pluralità di passaggi, che conduce alla pubblicazione e conseguente immissione in rete ed al servizio di tutti, delle massime ufficiali della giurisprudenza di legittimità, ha inizio con il cd. "spoglio", che consiste nella lettura e selezione di tutti i provvedimenti depositati dalle Sezioni civili e penali della Corte di cassazione (ad eccezione delle ordinanze della Settima Sezione penale, che possono essere oggetto di massimazione solo per specifica assegnazione del Vicedirettore), al fine di estrarre le pronunce che hanno natura nomofilattica. Seguono le fasi di redazione e successiva revisione ed infine di verifica finale delle massime da pubblicare su *Italggiure*.

Si tratta di un lavoro di "squadra": ogni fase è affidata a diversi magistrati addetti all'Ufficio, secondo criteri di specializzazione, e la verifica finale è compiuta dalla Direzione e dai coordinatori dei settori civile e penale; tra i responsabili delle varie fasi vi sono interlocuzioni e confronti al fine di pervenire alla corretta estrazione dei principi.

La massima costituisce, in quanto tale, l'enunciazione sintetica del **principio di diritto** affermato dalla Corte e posto a fondamento della decisione assunta - senza che assumano rilievo, quindi, eventuali affermazioni solo incidentali od *obiter dicta* -, in ciò distinguendosi dagli *abstracts* pubblicati da diverse riviste, che riportano la notizia di decisione ed il caso esaminato ma non necessariamente ne estraggono il principio di diritto.

La redazione della massima avviene nel rispetto di criteri formali e redazionali, nonché con l'osservanza di un complesso di parametri uniformi, che presiedono sia la selezione ed individuazione dei principi, sia le caratteristiche di stesura, sia, infine, l'insieme delle regole che permettono di costruire una rete di precedenti tra tutte le massime inserite nel sistema.

Essa, infine, si colloca in un sistema reticolare di principi uniformi, attinenti, o disomogenei dei quali si dà specifica contezza.

I. SPOGLIO E MASSIMAZIONE

CRITERI DELLO SPOGLIO

1. Lo spoglio.

Lo spoglio ha ad oggetto tutte le pronunce – sentenze, ordinanze e decreti – delle Sezioni ordinarie civili e penali e delle Sezioni Unite civili e penali della Corte di cassazione ed ha lo scopo di individuare, a seguito di autonomo apprezzamento dell'Ufficio (anche in caso di segnalazione da parte della Sezione), i principî di diritto affermati nelle decisioni della Suprema Corte che formeranno oggetto di massimazione.

La selezione di principî da massimare si articola lungo due direttrici: da un lato vengono in considerazione criteri sostanziali, riferiti al contenuto delle singole affermazioni della giurisprudenza della Corte; dall'altro, assume incidenza un criterio temporale, ossia di reiterazione del principio nel tempo.

Come da disposizione del Primo Presidente (decreto del 28 ottobre 2013), i Presidenti dei collegi giudicanti possono indicare all'Ufficio l'opportunità di massimare una pronuncia, compilando un'apposita scheda in cui specificare i principî di diritto oggetto della segnalazione e le ragioni della stessa. In alternativa, i Presidenti possono effettuare le predette segnalazioni con e-mail indirizzata alla Direzione e/o ai coordinatori dei settori civile e penale e/o ai magistrati addetti allo spoglio della Sezione.

1.1. Peculiarità dello spoglio nel settore penale.

Tutte le sentenze, anche quelle oggetto di segnalazione, sono “spogliate” in ossequio a quanto previsto dal decreto del Primo Presidente del 4 marzo 2011, emesso ai sensi dell'art. 26 reg. esec. cod. proc. pen.

Lo spoglio avviene infatti secondo i criteri individuati dal citato decreto presidenziale all'art. 3, lett. a), b) e c).

Dall'attività di spoglio sono escluse le ordinanze delle Settima Sezione e le sentenze per le quali è adottato il modello di motivazione semplificata, salvo che non siano espressamente segnalate dal Presidente del collegio.

1.2. Criteri sostanziali.

Lo spoglio e la massimazione sono indicati nei casi di:

- a) risoluzione da parte delle Sezioni Unite di un contrasto di giurisprudenza o di una questione di massima di particolare importanza;
- b) novità del principio;
- c) difformità rispetto ai precedenti;
- d) utilità della conferma del principio per la sua rilevanza, il tempo trascorso dalla più recente enunciazione o la fruibilità in casi analoghi e reiterati;
- e) rilevanza della fattispecie, anche per il particolare impatto sociale della questione, l'interesse che suscita o la reiterazione del caso.

È invece escluso lo spoglio e la massimazione del principio costituente:

- a) ripetizione di una norma (massima pleonastica);
- b) definizione di una nozione (massima accademica);

- c) passaggio intermedio della *ratio decidendi* (massima frammentale);
- d) enunciazione successiva alla *ratio decidendi* (massima ultronea);
- e) divagazione rispetto alla *ratio decidendi* (*obiter dictum*).

Il principio che ripeta una norma, definisca una nozione o segni un passaggio intermedio può eventualmente essere massimato solo quale premessa, unita alla *ratio decidendi*.

L'enunciazione successiva alla *ratio decidendi* non può essere massimata neppure quando si tratti di una *ratio* pregiudiziale di rito (inammissibilità o improcedibilità del ricorso).

1.3. Criteri temporali.

Il principio già massimato oltre il precedente quinquennio può essere nuovamente massimato, eventualmente con una «Massima conforme» (MC).

Soltanto nel settore civile, il principio già massimato oltre l'anno precedente, ma entro il quinquennio, può essere nuovamente massimato con «Non massimata conforme» (NMC).

La valutazione dell'opportunità della massimazione conforme (MC o NMC), quando ricorrano i criteri temporali di cui ai punti precedenti, va condotta tenendo conto della risalenza dell'ultimo precedente e della esistenza di eventuali precedenti contrastanti o di dubbi.

A prescindere dall'intervallo temporale trascorso, è sempre possibile la reiterazione della massima con una «Massima con fattispecie» ove sia opportuno evidenziare la fattispecie concreta decisa in applicazione del principio, nonché ove sia necessario evidenziare il consolidarsi di un nuovo orientamento.

In ogni altro caso è esclusa la reiterazione con «massima conforme» (MC) e, nel settore civile, con «non massimata conforme» (NMC).

CARATTERI GENERALI DELLA MASSIMA.

2. Requisiti della massima.

La massima deve rispondere ai seguenti generali requisiti:

- a) fedeltà alla decisione;
- b) sintesi nell'enunciazione del principio;
- c) chiarezza e precisione del principio enunciato.

La massima costituisce l'enucleazione del principio di diritto e non il riassunto della decisione e non può tradursi nella mera riproduzione di passaggi argomentativi della motivazione.

2.1. Peculiarità della massimazione nel settore penale.

Nella redazione delle massime, i magistrati dell'Ufficio del Massimario si attengono ai criteri formali e sostanziali contenuti negli artt. 5, 6, 7 del decreto del 4 marzo 2011 emesso dal Primo Presidente.

In particolare, l'attività di massimazione è compiuta secondo i seguenti criteri:

- 1) il principio di diritto enunciato deve costituire un mezzo di riferimento del precedente e uno strumento attraverso il quale possa essere delineato il quadro degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità;
- 2) la massima deve rappresentare la sintesi del principio affermato e, solo ove necessario, la ragione che lo sorregge;

- 3) la massima non deve riprodurre il provvedimento nel suo *iter* argomentativo e tradursi così nella mera trascrizione di brani più o meno diffusi della motivazione;
- 4) la massima deve costituire una regola concreta da applicare in occasione della decisione di casi simili o analoghi, e non essere un'astratta generalizzazione della *ratio decidendi*; le enunciazioni dei principî di diritto e le argomentazioni giuridiche contenute nei provvedimenti devono essere intese nei limiti della loro rilevanza ai fini della decisione della fattispecie, di cui la massimazione deve evidenziare i contenuti;
- 5) quando non si tratti di principî e regole di carattere generale sui cui limiti non possano sorgere dubbi, le affermazioni di diritto sono rapportate alla fattispecie decisa;
- 6) quando l'enunciazione del principio di diritto sia fatta nel provvedimento con stretto riferimento alla fattispecie, o, comunque, non venga estesa oltre i limiti di essa, la massima è formulata con riferimento agli elementi tipici e rilevanti di questa;
- 7) quando, invece, il principio di diritto affermato copre un'area più ampia di quella in cui si colloca la fattispecie, si descrive, con successiva collocazione tra parentesi, gli elementi tipici di quest'ultima affinché risulti chiaro il limite di operatività riconosciuto in concreto a quel principio;
- 8) le decisioni che accertano un vizio di motivazione per violazione delle regole di valutazione della prova sono massimate nell'ambito della fattispecie cui si riferiscono;
- 9) non sono massimate le affermazioni e le valutazioni eventualmente ricorrenti nelle decisioni, attraverso le quali sono confutati profili ulteriori dei motivi di ricorso non collegati alla *ratio decidendi*;
- 10) non sono massimate le digressioni, le enunciazioni di principi compiute in via incidentale e le formulazioni nozionistiche che costituiscono i cosiddetti *obiter dicta*.

Il massimatore, all'esito dell'attività di studio del provvedimento, può proporre la non massimazione di uno o di più principî individuati in sede di spoglio, massimare altri principî rispetto a quelli indicati, redigere una massima parzialmente diversa rispetto a quella prospettata dallo spogliatore.

Nel caso di sentenze segnalate con l'apposita scheda dal Presidente del collegio – selezionate dal magistrato spogliatore – per le quali il massimatore ritenga invece di non dover redigere la massima, è predisposta una nota in cui sono esposte dal magistrato le ragioni della proposta di non massimazione.

Il revisore dei singoli gruppi si pronuncia sulla proposta di non massimazione e, per ogni sentenza, la proposta di non massimazione è valutata dal Vicedirettore o dal coordinatore del settore penale, delegato dal Direttore.

3. Tipologia delle massime.

Oltre alla **massima "ordinaria" (M)** – che realizza l'enunciazione di un principio senza fattispecie o specie e senza trovare alcun precedente esattamente conforme – sono previste quattro diverse tipologie di massima:

a. la massima conforme (MC), eventualmente **con fattispecie (MCF)**, che riproduce, in termini sostanzialmente coincidenti (salvi gli adattamenti eventualmente necessari) un principio già massimato per esteso;

b. (*soltanto nel settore civile*) la **non massimata conforme (NMC)** di valore identico alla massima conforme, ma redatta con formalità sintetiche (titolo fisso + «IN GENERE.» per titolo mobile, automaticamente inserito dall'applicativo + un solo precedente conforme);

c. la **massima con fattispecie (MF)**, allorquando sia opportuno anche segnalare la vicenda concreta su cui la Suprema Corte ha deciso in applicazione del principio generale. Il principio può anche essere consolidato e, in questo caso, la massima si giustifica per la peculiarità del caso concreto; la fattispecie viene generalmente inserita, tra parentesi, alla fine del principio (che si conclude con un punto);

d. la **massima di specie (MS)**, formulata con riferimento agli elementi tipici e rilevanti della fattispecie, nei casi in cui in cui la sentenza afferma il principio con diretto riferimento al caso concreto o comunque non oltre i limiti di esso; è consentita solo in presenza di determinati requisiti, in mancanza dei quali può solo essere redatta massima con fattispecie.

I. A) MASSIMAZIONE CIVILE

4. Indicazioni di massimazione.

Le indicazioni di massimazione – fornite in sede di spoglio dal magistrato addetto a tale attività – sono intese ad individuare i principi da massimare per ogni provvedimento, costituiscono indicazioni doverose, ma non sono vincolanti per il massimatore.

Il magistrato incaricato dello spoglio – nel dare le indicazioni di massimazione – si attiene ai seguenti schemi:

4.1. Schema per M, MF, MS, MC, MCF.

M (massima)

oppure

MF (massima con fattispecie)

oppure

MS (massima di specie)

oppure

MC (massima conforme)

oppure

MCF (massima conforme con fattispecie)

[in caso di plurime massime dello stesso provvedimento, far precedere M da numeri in progressione]

Numero (di 6 cifre) per il titolo fisso

(grandi e piccole voci reperibili su SCHEMB)

[in caso di plurimi titoli fissi, indicare più numeri di 6 cifre]

Titoli mobili:

Lorem - Ipsum - Dolor - Sit - Amet.

(trattino di separazione "-" corto e non lungo "-"; tutti i trattini devono essere uguali)

(tutti i trattini devono essere preceduti e seguiti da uno spazio)

(virgolette "..." e non virgolette "..."; tutte le virgolette devono essere uguali)

(inserire punto "." finale)

Pag(g). oppure Par.

(indicare il punto dove individuare il principio da massimare)

Conf.: *oppure* **Diff.:** *oppure* **Vedi:** *(ad esempio)* Sez. U, Ordinanza n. 1881 del 20/01/2023, Rv. 666549-01 *(inserire gli estremi copiandoli da Italgiure)*

Iniziali dello spogliatore

4.2. Schema per NMC.

NMC (non massimata conforme) Numero (di 6 cifre) per il titolo fisso <i>(grandi e piccole voci reperibili su SCHEMB)</i> <i>[in caso di plurimi titoli fissi, indicare più numeri di 6 cifre]</i> Conf.: <i>(ad esempio)</i> Sez. U, Ordinanza n. 1881 del 20/01/2023, Rv. 666549-01 <i>(inserire gli estremi copiandoli da Italggiure)</i> Iniziali dello spogliatore
--

CRITERI DELLA MASSIMAZIONE

5. La struttura della massima.

In via generale la massima si compone di:

- **una epigrafe** che contiene i dati formali del ricorso e della decisione, ivi compreso il dispositivo e le conclusioni del P.G.;
- **uno o più titoli fissi** che attengono alla classificazione generale del principio;
- **i titoli mobili** (o “titoletti”) che contengono le parole chiavi enunciative dei concetti trasposti nella massima;
- **il testo della massima**, ossia l’enunciazione del principio di diritto;
- **i riferimenti normativi** pertinenti al principio enunciato;
- **i riferimenti giurisprudenziali**, ossia i precedenti civili della Suprema Corte riferiti alla medesima questione massimata (un ulteriore contenuto, di prossima attivazione, è costituito dai riferimenti alle Corti Europee: Corte di Giustizia UE e CEDU).

Ciascuna di queste componenti della massima è oggetto di specifica regolamentazione sotto due aspetti:

a) formale

Assumono particolare rilievo sotto questo profilo i **criteri redazionali** che presiedono alla redazione della massima: modalità di indicazione dei testi normativi, punteggiatura, osservanza di regole sull'utilizzo delle forme verbali, inserimento di determinate categorie di parole tra "", ecc..

Una parte di questi criteri è stata recepita nel sistema informatizzato per la massimazione, con conseguente sostituzione automatica delle forme erronee (in quanto conosciute dal sistema). In allegato (n. 4) è inserito l'elenco dei criteri redazionali ortografici e di nomenclatura.

b) sostanziale

Ogni singola componente della massima è specificamente disciplinata.

Le regole sono generalmente dirette a fondare i criteri in base ai quali il singolo magistrato è chiamato a svolgere una specifica attività.

Una parte delle regole richiede una valutazione da parte del singolo, tenuto ad applicare i criteri in base ai quali formulare la predetta valutazione.

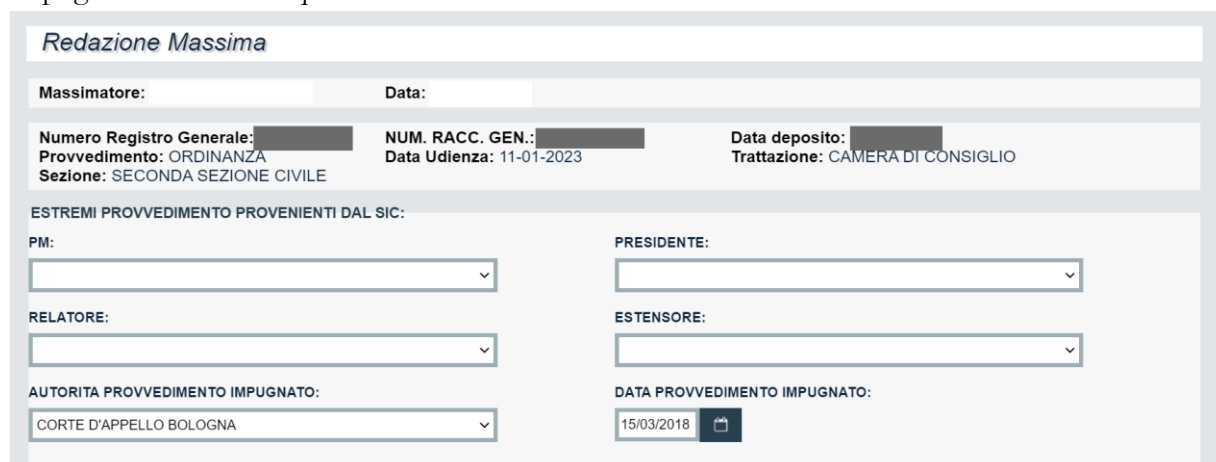
Altra parte delle regole, peraltro, riduce l'ambito discrezionale-valutativo dell'operatore, la cui scelta si riduce a limitate alternative.

In alcuni casi, peraltro, la scelta è stata operata in via generale per tutte le ipotesi e, quindi, resa automatica con l'applicativo in uso all'Ufficio.

6. Le regole della massimazione.

6.1. L'epigrafe.

Nell'applicativo per la massimazione la maschera iniziale individua, innanzitutto, gli estremi del provvedimento massimato: numero di registro generale, tipologia del provvedimento, sezione, n. raccolta generale, data dell'udienza/adunanza, data di deposito del provvedimento, tipologia di trattazione, nominativi del procuratore generale (se presente), del presidente, del relatore e dell'estensore (se diverso dal relatore), indicazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e la data di quest'ultimo.

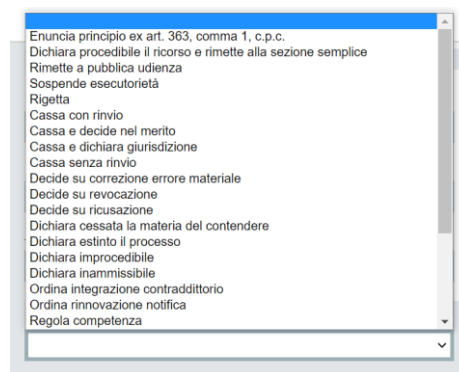
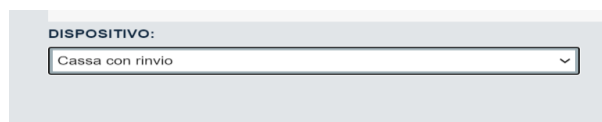


Una parte di questi dati (estratti direttamente dal SIC) è predefinita e, perciò, alcuni elementi non sono modificabili dal massimatore, ma solo a cura della cancelleria; è compito del magistrato segnalare – con una nota per la cancelleria (interna all'applicativo in uso all'Ufficio.) – eventuali difformità rispetto alle risultanze del provvedimento da massimare.

Direttamente al massimatore spetta, invece, la verifica e la eventuale correzione dei dati modificabili (nominativi del procuratore generale, del presidente, del relatore e dell'estensore; autorità e data del provvedimento impugnato).

6.2. Il dispositivo della decisione massimata.

Va inserito il dispositivo della decisione massimata, scegliendo, all'interno dell'elenco precompilato (menù a tendina), la voce più congrua rispetto all'esito del giudizio, secondo le specifiche ivi illustrate.



Occorre fare riferimento al complessivo esito del giudizio (come risultante dal dispositivo) e non ai singoli motivi, per cui se un motivo viene accolto e gli altri rigettati o dichiarati inammissibili, il dispositivo sarà «Cassa con rinvio *oppure* senza rinvio *oppure* e decide nel merito ...». Nei casi in cui la decisione abbia un duplice dispositivo va selezionato quello prioritario sul piano logico o, in mancanza, quella che si riferisce all'ultima, in ordine cronologico, tra le decisioni impugnate.

In caso di regolamenti di competenza o giurisdizione, la pronuncia è sempre e comunque «Regola competenza *oppure* giurisdizione *oppure* sospensione», senza che assuma rilievo che, in concreto, la Corte abbia rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso (in questi casi è omessa l'indicazione dell'autorità impugnata e della data del provvedimento).

6.3. Le conclusioni del P.G. e l'inserimento del suo nominativo.

Rispetto alle conclusioni del P.G. si è valorizzata una esigenza semplificatoria, ancorata al complessivo esito giudiziale.

Conclusioni del P.M.:

☐ Conforme

☐ Diforme

☐ Parzialmente Diforme

Si è preferito evitare, infatti, una valutazione analitica rapportata alla tipologia degli esiti o anche alle scelte sul singolo motivo, che, in quanto tali, sono risultate, nell'esperienza passata, poco soddisfacenti (a svantaggio, paradossalmente, per le indicazioni più precise e, quindi, verosimilmente più argomentate) e, comunque, inidonee a rappresentare adeguatamente la situazione effettiva. Viene dunque in considerazione, nella sostanza, il rapporto tra “segno” della decisione e “segno” delle conclusioni, senza considerare le possibili multiformi differenze tra le indicazioni del P.G. e la decisione assunta. In questa prospettiva, se la “pretesa”, processuale, del ricorrente è accolta dalla Suprema Corte, ogni conclusione del P.G. di accoglimento (anche per motivi diversi o per lo stesso motivo ma su ragioni differenti) va considerata «Conforme»; così pure se la “pretesa” è disattesa (quale sia il concreto dispositivo), ove il P.G. concluda – con qualsiasi formula o fondamento – per il non accoglimento (nella sua integrità) del ricorso. Ove vi sia discordanza di segno il rapporto è, invece, di «Diforme».

Più articolata la soluzione in caso di pluralità di ricorsi (ricorso e uno o più controricorsi). Trova applicazione la medesima regola sopra enunciata, con la particolarità che, ove il “segno” delle conclusioni e della decisione differisca rispetto solo ad uno dei ricorsi, le conclusioni sono «Parzialmente difforme».

Di seguito uno schema riepilogativo per l'indicazione di conformità/diformità:

SOLO RICORSO DEL RICORRENTE (ASSENZA DI CONTRORICORSI)		
Dispositivo decisione	Conclusioni del P.G	Conclusioni in massima
ACCOGLIE IL RICORSO (nelle diverse ipotesi: cassa, con o senza rinvio, con decisione nel merito, corregge errore materiale, dichiara ammissibile, ecc.)	ACCOGLIE il ricorso a) in generale b) anche per un solo motivo ed anche diverso da quello accolto dalla Corte c) anche solo in via subordinata	CONFORME

	Tutte le formule di non accoglimento del ricorso	DIFFORME
	Tutte le formule per una soluzione interlocutoria	
NON ACCOGLIE IL RICORSO nelle diverse ipotesi (rigetta, dichiara inammissibile, improcedibile, estinto il processo, improponibile, cessata la materia del contendere, ecc.)	ACCOGLIE il ricorso (v. sopra)	DIFFORME
	Tutte le formule per una soluzione interlocutoria	
	Tutte le formule di non accoglimento del ricorso, anche solo in via subordinata	CONFORME
PROVVEDIMENTO INTERLOCUTORIO (di solito non massimati: ordine di integrazione del contraddittorio, sospensione esecuzione o processo, rimette al primo presidente, solleva questione di legittimità costituzionale, rinvia a nuovo ruolo, ecc.)	Qualsiasi	NON INDICARE IL P.G. E LE SUE CONCLUSIONI
REGOLA GIURISDIZIONE O COMPETENZA	Medesima A.G. individuata dalla Corte	CONFORME
	A.G. diversa da quella indicata dalla Corte o inammissibilità	DIFFORME
DICHIARA INAMMISSIBILE REGOLAMENTO GIURISDIZIONE O COMPETENZA	Inammissibilità, anche in via subordinata	CONFORME
	Indica una A.G.	DIFFORME

Come già esposto, spetta al massimatore verificare che il nominativo del P.M. indicato nella maschera corrisponda a quello indicato nel provvedimento e individuare nel testo di questo le conclusioni; in caso di lacune, occorre attenersi alle seguenti istruzioni:

- A.** Provvedimento che contiene il NOME PG E le CONCLUSIONI DEL PM: il massimatore deve indicare il nominativo del Pubblico Ministero (eventualmente correggendo quello errato risultante dalla maschera) e le sue conclusioni;
- B.** Provvedimento che contiene il NOME PG, ma NON le CONCLUSIONI DEL PM: il massimatore deve richiedere alla Procura Generale – attualmente, a Francesca.fazio@giustizia.it e a Patrizia.funaro@giustizia.it – la trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero e, dopo averle esaminate, riportarle nell'apposita

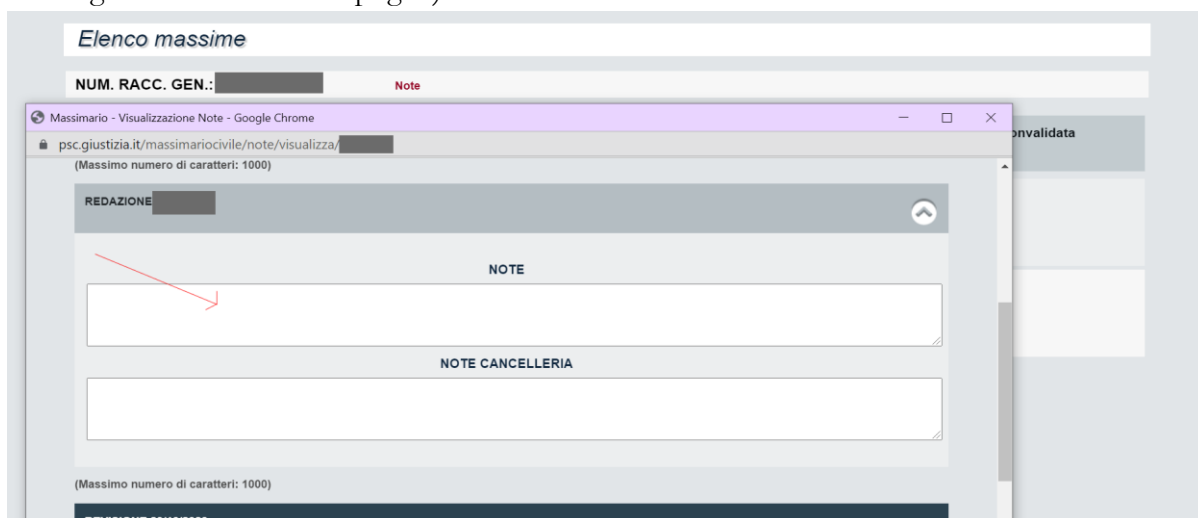
- schermata; va inoltre segnalato, nelle «NOTE» per il revisore (v. paragrafo successivo), «Eseguita ricerca presso la Procura Generale»;
- C.** Provvedimento che contiene il NOME PG e INDICA GENERICAMENTE “CONCLUSIONI SCRITTE DEL PM” (senza illustrare quali sono): il massimatore deve richiedere alla Procura Generale – attualmente, a Francesca.fazio@giustizia.it e a Patrizia.funaro@giustizia.it – la trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero e, dopo averle esaminate, riportarle nell'apposita schermata; va inoltre segnalato, nelle «NOTE» per il revisore (v. paragrafo successivo), «Eseguita ricerca presso la Procura Generale»;
- D.** Provvedimento che contiene le CONCLUSIONI DEL PM ma NON il NOME PG: il massimatore deve inserire nelle «NOTE PER LA CANCELLERIA» (v. paragrafo successivo) «Indicare il nominativo del PM; conclusioni conformi *oppure* difformi *oppure* parzialmente difformi»; l'Ufficio massime provvederà a richiedere alla Procura Generale – attualmente, a Francesca.fazio@giustizia.it e a Patrizia.funaro@giustizia.it – il nominativo del Pubblico Ministero e a completare la massima;
- E.** Provvedimento che non contiene NÉ il NOME PG, NÉ le CONCLUSIONI DEL PM: il massimatore deve lasciare in bianco il nominativo del Pubblico Ministero eliminando quello eventualmente risultante dalla maschera.

6.4. La redazione della massima.

I criteri che presiedono alla massimazione delle decisioni della Corte sono gli stessi validi per lo spoglio delle decisioni.

In sede di spoglio sono usualmente individuati uno o più principî da massimare per ogni provvedimento. Tale indicazione non è rigidamente vincolante per il massimatore che, dalla lettura e dallo studio del provvedimento e dalle conseguenti ricerche ed analisi, può anche concludere per proporre la non massimazione (di uno o più dei principî individuati) ovvero la massimazione di altri principî da lui autonomamente individuati ovvero, infine, di redigere una massima parzialmente diversa da quella originariamente prospettata dallo spogliatore.

Il massimatore, in ogni caso, è tenuto a giustificare, in termini sintetici, le ragioni delle proprie scelte nelle «NOTE» dell'applicativo (ferma restando l'opportunità di una previa interlocuzione col magistrato addetto allo spoglio):



Nelle «NOTE» – rivolte al revisore e al verificatore – il massimatore riporta altresì la spiegazione circa l'uso dell'indicatore di difformità (meglio illustrato nel prosieguo) o la dizione «Eseguita ricerca presso la Procura Generale» (v. paragrafo precedente).

Il campo «NOTE PER LA CANCELLERIA» serve per segnalazioni eterogenee: indicazione di eventuali errori nei dati immutabili dal massimatore; impossibilità di inserire riferimenti giurisprudenziali risalenti; dizione «Indicare il nominativo del PM; conclusioni conformi *oppure* difformi *oppure* parzialmente difformi» (v. paragrafo precedente); necessità di segnalare alla Sezione e al CED l'opportunità di provvedere all'oscuramento della decisione (come ovvio, nel caso in cui non sia già stata disposta).

In relazione a quest'ultimo punto, in base al decreto presidenziale n. 78/2023, *«L'Ufficio del Massimario e del Ruolo segnala, in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute, se non già indicati nel provvedimento.»*.

Pertanto i magistrati addetti alla massimazione e allo spoglio che si avvedano dell'esigenza di oscurare il nominativo della/e parte/i in relazione al contenuto “sensibile” della pronuncia, di cui non sia già stato disposto l'oscuramento, devono inserire nell'applicativo una specifica nota per la cancelleria: «Si comunichi al Presidente del Collegio, alla Cancelleria della Sezione e al CED l'opportunità *oppure* la necessità di procedere ad oscuramento della pronuncia per le seguenti ragioni:» (occorre evitare dizioni ambigue che demandino alla cancelleria la decisione sull'inoltro della nota o sul destinatario).

6.5. Regole generali per la redazione del principio.

Nella stesura del principio vanno osservati i criteri di carattere generale: la massima, infatti, deve rispondere ai tre requisiti fondamentali di

- **fedeltà alla decisione:** il lavoro del massimatore non è innovativo rispetto al *decisum*, ma deve essere aderente alla decisione;

- **sintesi nell'enunciazione del principio:** una cosa è scrivere la sentenza, nella quale i passaggi e le spiegazioni possono essere argomentate e sostenute anche con dovizia di indicazioni e ragionamenti, altra è l'enunciazione del principio, che deve essere contenuto in un testo limitato; la massima non è il riassunto della sentenza, bensì l'enucleazione dell'affermazione portata in essa;

- **chiarezza e precisione del principio redatto:** i destinatari devono poter comprendere, senza ambiguità, il contenuto dell'affermazione e il suo ambito di applicazione; massime eccessivamente lunghe o ricche di incisi, anacoluti, precisazioni, ecc. viziano il prodotto e lo rendono, nella gran parte dei casi, poco funzionale allo scopo; né la mera riproduzione, molte volte tralattica, dei precedenti citati dalla decisione è idonea a garantire una buona massimazione, poiché lo stesso precedente va “letto” con riguardo alla specifica motivazione (e alla relativa vicenda) che si avvale del principio già espresso.

6.6. Tecnica di redazione del principio.

La tecnica di redazione delle massime risponde ad alcuni parametri, che, pur non rigidi, costituiscono una modalità stilistica che assolve alla funzione di rendere coerenti tra loro i diversi stili individuali e permette di fornire un testo sufficientemente omogeneo.

Vi sono, pertanto, specifiche regole e criteri redazionali per l'inserimento delle citazioni, per la redazione del testo e per la struttura logica della massima.

6.6.1. La massima civile è, in linea tendenziale, costituita da tre parti:

- A) l'*incipit*, o premessa, che ha la funzione di indicare la materia esaminata e l'istituto giuridico al cui interno si pone la questione risolta;
- B) il fondamento giuridico della decisione, cioè la sintesi puntuale della *ratio decidendi*;
- C) la conclusione e, cioè, la soluzione della questione.

6.6.2. La redazione della massima va effettuata tenendo conto delle seguenti regole:

- a) è generalmente opportuno che l'*incipit* del testo permetta di comprendere immediatamente il contesto in cui si muove il principio (ad esempio: «In tema di licenziamento ...»; «In materia di condominio ...»), a meno che la premessa non si risolva in un'inutile ripetizione di un ambito già chiarito dal principio illustrato (ad esempio: «In tema di licenziamento, è illegittimo il provvedimento di licenziamento ...»);
- b) il testo della massima deve essere immediatamente e rapidamente comprensibile, composto di periodi semplici e privo di troppi incisi e subordinate;
- c) la massima si articola preferibilmente in un solo periodo; tuttavia, se giova alla chiarezza ed efficacia del testo, la massima si può articolare anche in due (o tre) periodi separati dal segno di interpunzione “;” (assai raramente va utilizzato il punto “.” tra i periodi);
- d) occorre, per quanto possibile, riservare i sintagmi di natura tecnico-giuridica ai relativi istituti, mentre, per esprimere concetti del linguaggio comune, vanno utilizzati sinonimi privi di un ulteriore significato tecnico;
- e) occorre evitare i termini equivoci o con significato traslato (ad esempio: a *patto* che...; i *termini* della questione...; a *nulla* servendo...; ecc.), onde evitare di creare “rumore” nella ricerca testuale;
- f) è ammessa la evidenziazione enfatica di alcune parole o frasi racchiudendole tra i segni di “”, purché tale enfaticizzazione sia utilizzata con misura, in particolare quando l'enfasi è attribuita dallo stesso relatore;
- g) per i decreti-legge va sempre indicata anche la legge di conversione;

- h)** anche in presenza di un esplicito principio di diritto contenuto nella decisione non si deve procedere alla sua mera riproduzione nel testo della massima, ma va sempre apprezzato che questa, nella sua stesura, sia terminologicamente adeguata, valutando se possa essere semplificato senza dispersione di contenuti ovvero se possa essere precisato ed integrato, in termini fedeli e lineari, con elementi (ad esempio, la *ratio*) presenti nella decisione;
- i)** se il principio riguarda una norma che ha subito successive modificazioni, occorre esplicitarlo nella massima (o eventualmente, nella fattispecie), laddove sia necessario per la sua correttezza (ad esempio: «nel testo applicabile *ratione temporis*» oppure «nella formulazione *ratione temporis* vigente», ecc.);
- j)** la redazione del principio si conclude con un punto “.”, al quale può far seguito l’inserimento, tra due parentesi, della fattispecie, che pure si chiude con un punto “.”;
- k)** nella fattispecie, si devono evitare frasi come «la S.C. ha ritenuto» oppure «la S.C. ha opinato» (verbi che si addicono ad un organo consultivo); al contrario, devono essere impiegati termini più appropriati alla funzione della Corte, come «ha cassato», «ha rigettato», «ha respinto», «ha affermato», «ha statuito», ecc.

6.6.3. Nella redazione della massima occorre utilizzare i seguenti criteri grafici:

- a)** occorre evitare tutte le abbreviazioni delle parole derivanti dal linguaggio comune; fanno eccezione le abbreviazioni derivanti dal linguaggio giuridico (l., d.l., T.U., P.G., P.M., S.C., P.A. ecc.); è tollerato l’uso delle abbreviazioni “cd.” o “c.d.” o “ccdd.” o “cc.dd.” (cosiddetto/cosiddetti);
- b)** non occorre inserire tra virgolette le parole straniere e quelle latine;
- c)** vanno rispettati gli *standard* formali riguardanti il modo corretto di indicare i codici, le leggi speciali e le autorità (v. **allegato n. 4**);
- d)** nell’indicazione dei testi normativi è opportuno evitare di indicare gli estremi per esteso, ben potendosi utilizzare forme abbreviate con l’indicazione del numero e dell’anno (ad esempio: «l. n. 69 del 2009»);
- e)** il comma va indicato sempre con il numero cardinale, posto successivamente alla parola «comma» scritta sempre per esteso ed in minuscolo (ad esempio: «comma 1», «comma 15», ecc.);
- f)** le autorità giudiziarie si indicano di regola con la lettera minuscola (giudice di pace, tribunale, corte d’appello), a meno che l’indicazione riguardi quella specifica autorità (Tribunale di Roma, Corte d’appello di Roma);
- g)** la «Corte di cassazione» va indicata per esteso se ad essa si fa riferimento nel principio, mentre si indica come «S.C.» nella fattispecie;
- h)** si possono indicare nel testo della massima, ove necessario, le decisioni della Corte di Giustizia UE («CGUE» oppure «Corte di Giustizia UE»), della Corte europea dei diritti dell’uomo («CEDU» oppure «Corte EDU»), della Corte costituzionale («Corte cost.») e delle Sezioni penali della Corte di cassazione (se pertinenti e di speciale rilievo); non quelle del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche o di altre autorità;
- i)** gli accenti acuti e gravi vanno sempre correttamente indicati: «sé», «perché», «affinché», non «sè», «perchè», «affinchè», ecc.; «egli è», non «egli é»;
- j)** nel testo della massima il trattino (breve “ - ”, non lungo “ – ”) è senza spazi tra le parole composte (ad es., «economico-giuridico»), mentre ha due spazi (uno prima e uno dopo) se separa proposizioni o incisi;

k) va lasciato obbligatoriamente uno spazio dopo i segni di punteggiatura e dopo «art.», «artt.», «n.», «nn.», «lett.», ecc. e anche prima della parentesi “(” della fattispecie.

6.6.4. Prima di procedere a inserire titoli fissi/mobili, riferimenti normativi o precedenti giurisprudenziali è indispensabile salvare il lavoro svolto sulla prima schermata.

Pure in sede di revisione, prima di apportare modifiche in altre schermate, occorre effettuare un salvataggio (anche se non sono state fatte variazioni).

6.7. I titoli fissi.

Il titolo fisso – corrispondente ad un numero di complessive 6 cifre, costituito dalle grandi (le prime 3 cifre) e piccole (le ultime 3 cifre) voci di classificazione – è individuato con riferimento ad un indice numerico di sei cifre e va ricercato nell’archivio «SCHEMI (SCHEMB)» di Italgiure:



L’analisi dei precedenti rilevanti per la questione in massimazione è, peraltro, di ausilio per l’identificazione dello schema di classificazione rilevante.

Nella massima possono essere inseriti uno o due titoli fissi; eccezionalmente anche tre.

Inserendo nell’apposito campo il numero (di 6 cifre) individuato, l’applicativo individua il corrispondente titolo fisso, che deve essere inserito col tasto «aggiungi»:

6.8. I titoli mobili.

Il titolo mobile, o “titoletto”, contiene le parole-chiave (sostantivi) e procede secondo una logica di concatenazione progressiva fra i concetti, separati dal segno grafico “-” (trattino breve; non

trattino lungo “-”); ogni parola dopo tale segno inizia con lettera maiuscola e l’ultima è chiusa dal punto; non deve riprodurre le parole contenute nel titolo fisso a cui accede.

6.9. I riferimenti normativi.

Nel corpo della massima e nei titoli mobili è consentito l’inserimento dei riferimenti normativi in forma abbreviata (ad esempio: «l. n. 69 del 2009») od avvalendosi delle sigle convenzionali ove previste (ad esempio: «c.ass.»; «d.fall.»).

Tutti i riferimenti normativi pertinenti al principio debbono essere inseriti – siano o meno citati nella massima e, dunque, anche se impliciti – nella sezione dedicata dell’applicativo, con riempimento dei campi necessari per l’identificazione della norma o della disciplina citata:

Riferimenti normativi:

Azioni: Rimuovi Modifica Copia

Elenco riferimenti normativi:

- COD CF - LEGGE FALLIMENT.
- COD CM - COD. PEN. MIL. PACE
- COD CN - COD. NAVIG.
- COD CP - COD. PEN.
- COD CQ - COD. COMMERC.
- COD CR - COSTITUZIONE
- COD CS - COD. STRADA
- COD CT - DISP. ATT. COD. PROC. CIV.
- COD CV - CONV. EUR. DIR. UOMO
- COD CW - COD. CIV. ABROG.
- COD CY - COD. PEN. ASR.
- COD MA - COD. PEN. MIL. DISP. ATT. E TRANS.
- COD MG - COD. PEN. MIL. GUERRA
- COD NA - REGOL. DELLA NAVIG. MARITTIMA
- COD NI - REGOL. DELLA NAVIG. INTERNA
- COD PA - COD. PROC. PEN. DISP. ATT. E TRANS.
- COD PC - COD. PROC. CIV.
- COD PE - REGOL. ESEC. COD. PROC. PEN.
- COD PP - VECCHIO PROC. PEN.
- COD PT - COD. PEN. DISP. ATT. E TRANS.

Tipo	
Autorità	
Anno	
Mese	
Giorno	
N. Prov.	
Allegato	
N. Articolo	
Iterazione	
N. Comma	
Iterazione	
Ripartizione	

I testi unici e le altre leggi a denominazione diffusa vanno inseriti con gli estremi integrali del relativo atto normativo (prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti), salvi quelli per i quali è già prevista e regolata dal sistema una nomenclatura sintetica.

6.10. I riferimenti giurisprudenziali.

I riferimenti giurisprudenziali da inserire nella sezione dedicata dell’applicativo sono solo quelli della Corte di cassazione civile (Sezioni semplici o Sezioni Unite).

Precedenti giurisprudenziali:

Azioni: Aggiungi Modifica Rimuovi

Precedente giurisprudenziale:

Salva Torna alla massima

Conformità:

CONFORME
DIFFORME
VEDI

I riferimenti debbono riguardare la medesima questione massimata (cd. precedenti in termini) e la relazione logica tra la massima creata e i precedenti – secondo gli indicatori «Conforme» /

«Difforme» / «Vedi» – va stabilita esclusivamente sulla base della regola massimata: il collegamento che viene in rilievo è, cioè, quello tra i principi affermati nelle due massime poste in relazione per decidere immediatamente quella data questione; non assume alcun rilievo – non immutando il principio – l'esistenza o meno di una fattispecie o l'esistenza, tra i due precedenti in collegamento, di fattispecie diverse.

La regola principale dei collegamenti tra le citazioni conformi è quella della catena delle conformità: va citato solo il più recente dei precedenti massimati conformi poiché il richiamo dell'ultimo vale quale implicito richiamo dell'intera catena.

Solo in limitati e tipici casi può essere consentita la citazione, oltre dell'ultimo, anche di altro precedente conforme anteriore; si fa eccezione quando:

- a) il precedente, pur anteriore, non è inserito nella catena delle conformità (ripristino della catena);
- b) il precedente è delle Sezioni Unite ed è opportuna, per il lungo intervallo temporale trascorso, la sua citazione (citazione nomofilattica);
- c) la fattispecie riportata nel precedente è identica a quella del provvedimento in massimazione e presenta caratteri di originalità (citazione per singolarità).

6.10.1. L'indicatore «Conforme».

L'indicatore «Conforme» va impiegato soltanto quando la nuova massima enuncia, ricavandola tra le ragioni poste a diretto fondamento logico del provvedimento adottato dalla Corte, una regola di diritto identica rispetto a quella affermata nella massima preesistente, decidendo una questione uguale o simile a quella oggetto del precedente richiamato; serve, dunque, per identificare un principio identico a quello antecedente e, conseguentemente, le due massime possono essere assai simili o anche uguali.

L'uso del «Conforme» concerne anche le massime con fattispecie (che, per definizione, non innovano il principio), mentre sono escluse le massime di specie, attecchendosi il principio alle peculiarità dello specifico ambito.

In particolare: una massima con fattispecie (MF) redatta con riguardo ad un principio consolidato è in rapporto di conformità rispetto al precedente citato sia nel caso che quest'ultimo si traduca solo in una enunciazione in termini generali, sia nel caso in cui contenga anche una diversa fattispecie; una massima di specie (MS) non è mai in rapporto di conformità con i precedenti che enucleano il principio in termini generali, con o senza fattispecie; è possibile redigere una massima conforme ad una massima di specie solo se entrambe sono di specie e riguardano il medesimo ambito.

6.10.2. L'indicatore «Difforme».

L'indicatore «Difforme» va impiegato soltanto quando la nuova massima enuncia, ricavandola tra le ragioni poste a diretto fondamento logico del provvedimento adottato dalla Corte, una regola di diritto diametralmente opposta rispetto a quella affermata nella massima preesistente, decidendo una questione uguale o simile a quella oggetto del precedente richiamato.

La massimazione di un principio come «Difforme» dal precedente deve essere adeguatamente ponderata e, in ogni caso, succintamente spiegata nelle «NOTE» dell'applicativo.

L'uso del «Difforme» concerne anche le massime con fattispecie (che, per definizione, non innovano il principio), mentre sono escluse le massime di specie, attecchendosi il principio alle peculiarità dello specifico ambito.

In particolare: una massima con fattispecie (MF) redatta con riguardo ad un principio consolidato è in rapporto di difformità rispetto al precedente citato sia nel caso che quest'ultimo si traduca solo in una enunciazione in termini generali, sia nel caso contenga anche una diversa fattispecie; una massima di specie (MS) non è mai in rapporto di difformità con i precedenti che enucleano il principio in termini generali, con o senza fattispecie; è possibile redigere una massima difforme ad una massima di specie solo se entrambe sono di specie e riguardano il medesimo ambito.

In caso di contrasto, la citazione dei precedenti, conformi o difformi, può essere operata anche ad una pluralità di precedenti "in catena" se sia necessario fornire una rappresentazione adeguata degli orientamenti in contrapposizione.

Il precedente difforme anteriore ad una decisione conforme delle Sezioni Unite non va citato.

Di regola, in caso di rilevata difformità, al massimatore è assegnato il compito di redigere una breve «nota di contrasto» (da trasmettere al coordinatore del settore civile), secondo lo schema dell'**allegato n. 1**; qualora il rilevato contrasto giustifichi un maggior approfondimento, al massimatore può essere assegnata la redazione di una «segnalazione di contrasto» (da trasmettere all'ufficio relazioni).

6.10.3. L'indicatore «Vedi».

L'indicatore «Vedi» riguarda precedenti non sovrapponibili a quello in massimazione, ma a quello attinenti, o perché antecedenti del successivo sviluppo giurisprudenziale, o perché concernenti principi affini; si deve comunque evitare un'eccessiva dilatazione della categoria, ferma la previsione di una clausola di chiusura per le enunciazioni relative a questioni poco rappresentate.

In particolare, si attribuisce il «Vedi» quando tra il principio massimato e il precedente vi è un rapporto di "vicinanza" e, cioè, se:

- A. le massime, pur applicando principi omogenei o riguardando fattispecie simili, sono però diverse per le rispettive peculiarità dei casi decisi (criterio di peculiarità);
- B. le decisioni sono soltanto parzialmente conformi, con enunciazione di regole per alcuni aspetti uguali e per altri divergenti (criterio di parzialità);
- C. la regola da massimare e quella contenuta nel precedente sono in relazione di continenza, rientrando l'una nell'altra come un cerchio concentrico in un altro di maggior diametro (criterio di continenza);
- D. le regole di diritto massimate e da massimare risultano legate da un rapporto di interdipendenza per alternatività o connessione e, in specie, pur pervenendo ad uguale soluzione dell'identica questione di diritto:
 - a) rechino distinte *rationes decidendi*, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la comune soluzione adottata (criterio di interdipendenza per alternatività);
 - b) enuncino *rationes decidendi* solo in parte coincidenti (criterio di interdipendenza per parzialità);
 - c) l'una espliciti una *ratio decidendi* che ricomprenda in senso logico e giuridico quella dell'altra (criterio di interdipendenza per continenza);
- E. rispetto al principio enunciato, non è individuabile, in applicazione dei precedenti criteri, alcun riferimento nell'intero sistema a precedenti giurisprudenziali; in tal caso è possibile

richiamare con «Vedi» principi omogenei o regole equivalenti applicate con riguardo a fattispecie giuridicamente simili (criterio di chiusura).

6.11. I riferimenti alle Corti Europee

Il sistema verrà implementato nel nuovo applicativo con l'inserimento dei riferimenti alla giurisprudenza delle Corti Europee (Corte di Giustizia UE e Corte EDU).

Va precisato che, nel testo della massima, permane una tendenziale libertà del massimatore nell'individuazione della giurisprudenza delle Corti Europee da citare, mentre, ai fini dell'inserimento informatico dei dati (e del correlato canale di ricerca), l'indicazione va limitata, generalmente, a due precedenti, pur in presenza di un numero generalmente più elevato; in particolare, la selezione dovrà tenere conto dell'ultima enunciazione della Corte Europea (o, comunque, di quella che, dalla lettura della decisione in massimazione, va identificata come quella più rilevante ai fini della decisione della Corte di cassazione), nonché di quella, anteriore, che costituisce il *leading case* rispetto alla vicenda in considerazione.

6.12. Termini per la massimazione.

Di regola, il massimatore è tenuto a redigere le massime e ad inserirle nell'applicativo entro sette (7) giorni dalla data dell'assegnazione; il predetto termine è elevato a quattordici (14) giorni nel caso in cui il massimatore svolga anche i compiti di spogliatore/revisore o sia applicato alle Sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni di legittimità.

L'attività di revisione deve essere compiuta, di regola, entro il termine di sette (7) giorni dalla data di deposito della massima da parte del massimatore.

Eventuali proroghe – per concomitanti attività dell'Ufficio – devono essere concordate con la Direzione.

I. B) MASSIMAZIONE PENALE

7. Indicazioni di massimazione.

Le indicazioni di massimazione – fornite in sede di spoglio dal magistrato addetto a tale attività – tese ad individuare i principi da massimare per ogni provvedimento, costituiscono indicazioni doverose, ma non sono vincolanti per il massimatore.

Il magistrato incaricato dello spoglio – nel dare le indicazioni di massimazione – è tenuto a sottoscriverle.

In via generale, la massima si compone di:

- **epigrafe** che contiene i dati formali della decisione, ivi compresi il dispositivo e le conclusioni del P.G.;
- **titolo fisso** che attiene alla classificazione generale del principio;
- **titoli mobili** (o “titoletti”) che contengono le parole chiavi enunciative dei concetti trasposti nella massima;
- **testo della massima**, ossia l’enunciazione del principio di diritto;
- **riferimenti normativi** pertinenti al principio enunciato;
- **riferimenti giurisprudenziali**, ossia i precedenti penali della Suprema Corte riferiti alla medesima questione massimata.

Ciascuna di queste componenti della massima è oggetto di specifica regolamentazione sotto due aspetti:

a) formale;

assumono particolare rilievo sotto questo profilo i **criteri redazionali** che presiedono alla redazione della massima: modalità di indicazione dei testi normativi, punteggiatura, osservanza di regole sull'utilizzo delle forme verbali, inserimento di determinate categorie di parole tra "", ecc..

Una parte di questi criteri è stata recepita nel sistema informatizzato per la massimazione, con conseguente sostituzione automatica delle forme erronee (in quanto conosciute dal sistema).

b) sostanziale;

ogni singola componente della massima è specificamente disciplinata.

Le regole sono generalmente dirette a fondare i criteri in base ai quali il singolo magistrato è chiamato a svolgere una specifica attività.

Una parte delle regole richiede una valutazione da parte del singolo, tenuto ad applicare i criteri in base ai quali formulare la predetta valutazione.

Altra parte delle regole, peraltro, riduce l'ambito discrezionale-valutativo dell'operatore, la cui scelta si riduce a limitate alternative.

In alcuni casi, peraltro, la scelta è stata operata in via generale per tutte le ipotesi e, quindi, resa automatica con l'applicativo in uso all'Ufficio.

7.1. Contenuto della massima: l'epigrafe.

Nell'applicativo per la massimazione la maschera iniziale individua, innanzitutto, gli estremi del provvedimento massimato: numero di registro generale, tipologia del provvedimento, sezione, n. raccolta generale, data dell'udienza/adunanza, data di deposito del provvedimento, tipologia di trattazione, nominativi del procuratore generale (se presente), del presidente, del relatore e dell'estensore (se diverso dal relatore), indicazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e la data di quest'ultimo.

Una parte di questi dati (estratti direttamente dal SIC) è predefinita e, perciò, alcuni elementi non sono modificabili dal massimatore, ma solo a cura della cancelleria; è compito del magistrato segnalare – con una nota per la cancelleria (interna all’applicativo in uso all’Ufficio.) – eventuali difformità rispetto alle risultanze del provvedimento da massimare. Al massimatore spetta, invece, la verifica e l’eventuale segnalazione per la correzione dei dati modificabili (nome del P.G., del Presidente, del relatore e dell’estensore, autorità e data del provvedimento impugnato).

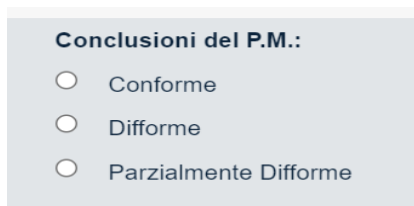
7.2. segue: il dispositivo della decisione massimata.

Va inserito il dispositivo della decisione massimata, scegliendo, all’interno dell’elenco precompilato (menù a tendina), la voce più congrua rispetto all’esito del giudizio, secondo le specifiche ivi illustrate.

Occorre fare riferimento al complessivo esito del giudizio, come risultante dal dispositivo e non all’esito delle doglianze articolate con i motivi. Nei casi in cui la decisione abbia un duplice dispositivo, va selezionato quello enunciato per primo e, se contrastante con le statuizioni ulteriori, va utilizzata la locuzione “in parte”.

7.3. segue: le conclusioni del P.G. e l’inserimento del suo nominativo.

Rispetto alle conclusioni del P.G. si è valorizzata una esigenza semplificatoria, ancorata al complessivo esito giudiziale.



Conclusioni del P.M.:

- ☐ Conforme
- ☐ Difforme
- ☐ Parzialmente Difforme

Si è preferito evitare, infatti, una valutazione analitica rapportata alla tipologia degli esiti o anche alle scelte sul singolo motivo, che, in quanto tali, sono risultate, nell’esperienza passata, poco soddisfacenti (a svantaggio, paradossalmente, per le indicazioni più precise e, quindi, verosimilmente più argomentate) e, comunque, inidonee a rappresentare adeguatamente la situazione effettiva.

Viene dunque in considerazione, nella sostanza, il rapporto tra “segno” della decisione e “segno” delle conclusioni, senza considerare le possibili multiformi differenze tra le indicazioni del P.G. e la decisione assunta.

Come già esposto, spetta al massimatore verificare che il nominativo del P.M. indicato nella maschera corrisponda a quello indicato nel provvedimento e individuare nel testo di questo le conclusioni; in caso di lacune o erronee indicazioni, occorre segnalarle a mezzo delle note di cancelleria nome e conclusioni del P.G.

8. La redazione della massima.

I criteri che presiedono alla massimazione delle decisioni della Corte sono gli stessi validi per lo spoglio delle decisioni.

In sede di spoglio sono usualmente individuati uno o più principi da massimare per ogni provvedimento. Tale indicazione non è vincolante per il massimatore che, dalla lettura e dallo studio del provvedimento e dalle conseguenti ricerche ed analisi, può anche concludere per proporre la non massimazione (di uno o più dei principi individuati) ovvero la massimazione di

altri principi da lui autonomamente individuati, ovvero, infine, di redigere una massima parzialmente diversa da quella originariamente prospettata dallo spogliatore.

Il massimatore, in ogni caso, è tenuto a giustificare, in termini sintetici, le ragioni delle proprie scelte nelle «NOTE» dell'applicativo (ferma restando l'opportunità di una previa interlocuzione col magistrato addetto allo spoglio):

Nelle «NOTE» – rivolte al revisore e al verificatore – il massimatore riporta altresì la spiegazione circa l'uso dell'indicatore di difformità (meglio illustrato nel prosieguo).

Il campo «NOTE PER LA CANCELLERIA» serve per segnalazioni eterogenee: indicazione di eventuali errori nei dati immutabili dal massimatore; impossibilità di inserire riferimenti giurisprudenziali risalenti; dizione «Indicare il nominativo del PM; conclusioni conformi *oppure* difformi *oppure* parzialmente difformi»; necessità di segnalare alla Sezione e al CED l'opportunità di provvedere all'oscuramento della decisione (come ovvio, nel caso in cui non sia già stata disposta).

In relazione a quest'ultimo punto, in base al decreto presidenziale n. 78/2023, *«L'Ufficio del Massimario e del Ruolo segnala, in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003; dati genetici, biometrici e relativi alla salute, se non già indicati nel provvedimento.»*.

Pertanto i magistrati addetti alla massimazione e allo spoglio che si avvedano dell'esigenza di oscurare il nominativo della/e parte/i in relazione al contenuto “sensibile” della pronuncia, di cui non sia già stato disposto l'oscuramento, devono inserire nell'applicativo una specifica nota per la cancelleria: «Si comunichi al Presidente del Collegio, alla Cancelleria della Sezione e al CED l'opportunità *oppure* la necessità di procedere ad oscuramento della pronuncia per le seguenti ragioni:» (occorre evitare dizioni ambigue che demandino alla cancelleria la decisione sull'inoltro della nota o sul destinatario).

I tempi di lavorazione della massima, da parte del redattore, devono essere contenuti entro il termine ultimo di 35 giorni dalla data di assegnazione, onde consentire l'espletamento delle ulteriori attività di revisione e di verifica, preliminari all'inserimento nel sistema Italgireweb e nelle periodiche rassegne mensili.

8.1. Regole generali per la redazione del principio.

Nella stesura del principio vanno osservati i criteri di carattere generale: la massima, infatti, deve rispondere ai tre requisiti fondamentali di

- **fedeltà alla decisione:** il lavoro del massimatore non è innovativo rispetto al *decisum*, ma deve essere aderente alla decisione;
- **sintesi nell'enunciazione del principio:** una cosa è scrivere la sentenza, nella quale i passaggi e le spiegazioni possono essere argomentate e sostenute anche con dovizia di indicazioni e ragionamenti, altra è l'enunciazione del principio, che deve essere contenuto in un testo limitato; la massima non è il riassunto della sentenza, bensì l'enucleazione dell'affermazione portata in essa;
- **chiarezza e precisione del principio redatto:** i destinatari devono poter comprendere, senza ambiguità, il contenuto dell'affermazione e il suo ambito di applicazione; massime eccessivamente lunghe o ricche di incisi, anacoluti, precisazioni viziano il prodotto e lo rendono, nella gran parte dei casi, poco funzionale allo scopo; né la mera riproduzione, molte

volte tralaticia, dei precedenti citati dalla decisione è idonea a garantire una buona massimazione, poiché lo stesso precedente va “letto” con riguardo alla specifica motivazione (e alla relativa vicenda) che si avvale del principio già espresso.

8.2. Tecnica di redazione del principio.

La tecnica di redazione delle massime risponde ad alcuni parametri, che, pur non rigidi, costituiscono una modalità stilistica che assolve alla funzione di rendere coerenti tra loro i diversi stili individuali e permette di fornire un testo sufficientemente omogeneo.

Vi sono, pertanto, specifiche regole e criteri redazionali per l'inserimento delle citazioni, per la redazione del testo e per la struttura logica della massima.

8.3. La massima penale, in linea tendenziale, è costituita da tre parti:

- a) l'*incipit*, o premessa, che ha la funzione di indicare la materia esaminata e l'istituto giuridico al cui interno si pone la questione risolta;
- b) il fondamento giuridico della decisione, cioè la sintesi puntuale della *ratio decidendi*;
- c) la conclusione e, cioè, la soluzione della questione.

8.4. La redazione della massima va effettuata tenendo conto delle seguenti regole:

- a) è generalmente opportuno che l'*incipit* del testo permetta di comprendere immediatamente il contesto in cui si muove il principio (ad esempio: «In tema di furto...»), a meno che la premessa non si risolva in un'inutile ripetizione di un ambito già chiarito dal principio illustrato;
- b) il testo della massima deve essere immediatamente e rapidamente comprensibile, composto di periodi semplici e privo di troppi incisi e subordinate;
- c) la massima si articola preferibilmente in un solo periodo; tuttavia, se giova alla chiarezza ed efficacia del testo, essa si può articolare anche in due (o tre) periodi tra loro subordinati;
- d) occorre, per quanto possibile, riservare i sintagmi di natura tecnico-giuridica ai relativi istituti, mentre, per esprimere concetti del linguaggio comune, vanno utilizzati sinonimi privi di un ulteriore significato tecnico;
- e) occorre evitare i termini equivoci o con significato traslato (ad esempio: a *patto* che...; i *termini* della questione...; a *nulla* servendo...; ecc.), onde evitare di creare “rumore” nella ricerca testuale;
- f) è ammessa la evidenziata enfatica di alcune parole o frasi racchiudendole tra i segni di "", purché tale enfaticizzazione sia utilizzata con misura, in particolare quando l'enfasi è attribuita dallo stesso relatore;
- g) per i decreti-legge va sempre indicata anche la legge di conversione;
- h) anche in presenza di un esplicito principio di diritto contenuto nella decisione non si deve procedere alla sua mera riproduzione nel testo della massima, ma va sempre apprezzato che questa, nella sua stesura, sia terminologicamente adeguata, valutando se possa essere semplificato senza dispersione di contenuti ovvero se possa essere precisato ed integrato, in termini fedeli e lineari, con elementi (ad esempio, la *ratio*) presenti nella decisione;
- i) se il principio riguarda una norma che ha subito successive modificazioni, occorre esplicitarlo nella massima (o eventualmente, nella fattispecie), laddove sia necessario per la sua correttezza (ad esempio: «nel testo applicabile *ratione temporis*» oppure «nella formulazione *ratione temporis* vigente», ecc.);

l) la redazione del principio si conclude con un punto “.”, al quale può far seguito l’inserimento, tra due parentesi, della fattispecie, che pure si chiude con un punto “.”.

8.5. Nella redazione della massima occorre utilizzare i seguenti criteri grafici (v. allegato n. 1):

- a)** occorre evitare tutte le abbreviazioni delle parole derivanti dal linguaggio comune e giuridico; è tollerato l’uso delle abbreviazioni “cd.” o “c.d.” o “ccdd.” o “cc.dd.” (cosiddetto/cosiddetti);
 - b)** occorre inserire tra virgolette le parole straniere e quelle latine;
 - c)** vanno rispettati gli *standard* formali riguardanti il modo corretto di indicare i codici, le leggi speciali e le autorità;
 - d)** nell’indicazione dei testi normativi è necessario, nei soli titoletti e non nel corpo della massima, evitare di indicare gli estremi per esteso, ben potendosi utilizzare forme abbreviate con l’indicazione del numero e dell’anno (ad esempio: «d.P.R. n. 309 del 1990»); per converso, nel corpo della massima, la prima citazione del testo dovrà avvenire per esteso;
 - e)** fatte salve le precisazioni dell’allegato n. 1, il comma va indicato con il numero cardinale, posto successivamente alla parola «comma» scritta sempre per esteso ed in minuscolo (ad esempio: «comma 1», «comma 15», ecc.), ad eccezione del codice penale la cui numerazione dei commi (non numerati, come emerge dal testo del codice) avverrà con l’indicazione per esteso;
 - f)** le autorità giudiziarie si indicano di regola con la lettera minuscola (giudice di pace, tribunale, corte d’appello), a meno che l’indicazione riguardi quella specifica autorità (Tribunale di Roma, Corte d’appello di Roma);
 - g)** la «Corte di cassazione» va indicata per esteso se ad essa si fa riferimento nel principio, mentre si indica come «Corte» nella fattispecie;
 - h)** si possono indicare nel testo della massima, ove necessario, le decisioni della Corte di Giustizia UE («CGUE» oppure «Corte di Giustizia UE»), della Corte europea dei diritti dell’uomo («CEDU» oppure «Corte EDU»), della Corte costituzionale («Corte cost.») e delle Sezioni penali della Corte di cassazione (se pertinenti e di speciale rilievo); non quelle del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche o di altre autorità;
 - i)** gli accenti acuti e gravi vanno sempre correttamente indicati: «sé», «perché», «affinché», non «sè», «perchè», «affinchè», ecc.; «egli è», non «egli é»;
 - l)** nel testo della massima il trattino (breve “ - ”, non lungo “ – ”) è senza spazi tra le parole composte (ad es., «economico-giuridico»), mentre ha due spazi (uno prima e uno dopo) se separa proposizioni o incisi;
 - m)** va lasciato obbligatoriamente uno spazio dopo i segni di punteggiatura e dopo «art.», «artt.», «n.», «nn.», «lett.», ecc. e anche prima della parentesi “(” della fattispecie.
- Prima di procedere a inserire titoli fissi/mobili, riferimenti normativi o precedenti giurisprudenziali è indispensabile salvare il lavoro svolto sulla prima schermata.

9. I titoli fissi.

Il titolo fisso – corrispondente ad un numero di complessive 6 cifre, costituito dalle grandi (le prime 3 cifre) e piccole (le ultime 3 cifre) voci di classificazione – è individuato con riferimento ad un indice numerico di sei cifre e va ricercato nell’archivio «SCHEMI (SCHEMB)» di Italgiure:

val a versione testuale

ItalgiureWeb

Giustizia.it
Ministero della Giustizia

Giurisprudenza

- CIVILE** Massime civili Corte Cassazione
- AVVISO SNCIV** Sentenze civili Corte Cassazione
- AVVISO RELCIV** Raccolte di giurisprudenza Civile
- PENALE** Massime penali Corte Cassazione
- AVVISO SNPEN** Sentenze penali Corte Cassazione
- AVVISO RELPEN** Raccolte di giurisprudenza Penale
- AVVISO MERITO** Giurisprudenza di Merito
- ACQUE** Tribunale Superiore delle Acque
- COSTMS** Massime Corte Costituzionale
- COSTSN** Sentenze Corte Costituzionale
- COSTPEND** Rimessioni alla Corte Costituzionale
- CONSTA** Massime Consiglio di Stato
- TAR** Massime Tribunali Amministrativi Regionali
- AVVISO CORTEC** Corte dei Conti
- TRIBUT** Commissioni Tributarie
- EURIUS** Sentenze Corte di Giustizia
- AVVISO CEDU** Sentenze ed abstract Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
 - Novità giurisprudenziali e Bollettini CEDU
- AVVISO DISCIPLINARE** Sentenze CSM e Sezioni Unite

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Centro Elettronico di Documentazione

Normativa

- LEXS** Legislazione statale
 - Legislazione più recente
- LEXR** Legislazione regionale
- AVVISO CODICI** Codici e Regolamenti
- CIR** Circolari ministeriali
- CIRMGG** Circolari Ministero della Giustizia
- EURLEX** Normativa comunitaria

Dottrina

- DOTTRINA** Riviste, monografie e sentenze

Schemi

- AVVISO SCHEMB** Schemi Classif. Corte Cassaz.
- AVVISO NOVITÀ MANUALE UTENTE**

L'analisi dei precedenti rilevanti per la questione in massimazione è, peraltro, di ausilio per l'identificazione dello schema di classificazione rilevante.

Inserendo nell'apposito campo il numero (di sei cifre) individuato, l'applicativo individua il corrispondente titolo fisso, che deve essere inserito col tasto «aggiungi»:

Titolo Mobile:

Danno da perdita anticipata della vita - Trasmissibilità "iure successionis" - Esclusione - Fondamento - Diritto "iure proprio" dei congiunti - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

Scelta:

148066

148066 - RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

Titoli fissi:

Aggiungi Rimuovi

10. I titoli mobili.

Il titolo mobile, o "titoletto", contiene le parole-chiave (sostantivi) e procede secondo una logica di concatenazione progressiva fra i concetti, separati dal segno grafico "-" (trattino breve; non trattino lungo "-"); ogni parola dopo tale segno inizia con lettera maiuscola e l'ultima è chiusa dal punto; non deve riprodurre le parole contenute nel titolo fisso a cui accede.

11. I riferimenti normativi.

Nei titoli mobili (e non nel corpo della massima) è consentito l'inserimento dei riferimenti normativi in forma abbreviata: ad esempio, d.P.R. n. 309 del 1990.

Tutti i riferimenti normativi pertinenti al principio debbono essere inseriti – siano o meno citati nella massima e, dunque, anche se impliciti – nella sezione dedicata dell'applicativo, con riempimento dei campi necessari per l'identificazione della norma o della disciplina citata:

Riferimenti normativi:

Azioni:

Rimuovi

Modifica

Copia

Elenco riferimenti normativi:

COD CF - LEGGE FALLIMENT.
COD CM - COD. PEN. MIL. PACE
COD CN - COD. NAVIG.
COD CP - COD. PEN.
COD CQ - COD. COMMERC.
COD CR - COSTITUZIONE
COD CS - COD. STRADA
COD CT - DISP. ATT. COD. PROC. CIV.
COD CV - CONV. EUR. DIR. UOMO
COD CW - COD. CIV. ABROG.
COD CY - COD. PEN. ASR.
COD MA - COD. PEN. MIL. DISP. ATT. E TRANS.
COD MG - COD. PEN. MIL. GUERRA
COD NA - REGOL. DELLA NAVIG. MARITTIMA
COD NI - REGOL. DELLA NAVIG. INTERNA
COD PA - COD. PROC. PEN. DISP. ATT. E TRANS.
COD PC - COD. PROC. CIV.
COD PE - REGOL. ESEC. COD. PROC. PEN.
COD PP - VECCHIO PROC. PEN.
COD PT - COD. PEN. DISP. ATT. E TRANS.

Tipo	
Autorità	
Anno	
Mese	
Giorno	
N. Prov.	
Allegato	
N. Articolo	
Iterazione	
N. Comma	
Iterazione	
Ripartizione	

I testi unici e le altre leggi a denominazione diffusa vanno inseriti con gli estremi integrali del relativo atto normativo (prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti), salvi quelli per i quali è già prevista e regolata dal sistema una nomenclatura sintetica.

8. I riferimenti giurisprudenziali.

I riferimenti giurisprudenziali da inserire nella sezione dedicata dell'applicativo sono solo quelli della Corte di cassazione penale (Sezioni semplici o Sezioni Unite).

Precedenti giurisprudenziali:

Azioni:

Aggiungi

Modifica

Rimuovi

Precedente giurisprudenziale:

Salva

Torna alla massima

Conformità:

CONFORME
DIFFORME
VEDI

I riferimenti debbono riguardare la medesima questione massimata (cd. precedenti in termini) e la relazione logica tra la massima creata e i precedenti – secondo gli indicatori «Conforme» / «Difforme» / «Vedi» – va stabilita esclusivamente sulla base della regola massimata: il collegamento che viene in rilievo è, cioè, quello tra i principi affermati nelle due massime poste in relazione per decidere immediatamente quella data questione; non assume alcun rilievo – non immutando il principio – l'esistenza o meno di una fattispecie o l'esistenza, tra i due precedenti in collegamento, di fattispecie diverse.

La regola principale dei collegamenti tra le citazioni conformi è quella della catena delle conformità: vanno citati, pertanto, tutti i precedenti massimati conformi.

12. L'indicatore «Conforme».

L'indicatore «Conforme» va impiegato soltanto quando la nuova massima enuncia, ricavandola tra le ragioni poste a diretto fondamento logico del provvedimento adottato dalla Corte, una regola di diritto identica rispetto a quella affermata nella massima preesistente, decidendo una questione uguale o simile a quella oggetto del precedente richiamato; serve, dunque, per identificare un principio identico a quello antecedente e, conseguentemente, le due massime possono essere assai simili o anche uguali.

L'uso del «Conforme» concerne anche le massime con fattispecie (che, per definizione, non innovano il principio), mentre sono escluse le massime di specie, atteggiandosi il principio alle peculiarità dello specifico ambito.

In particolare: una massima con fattispecie redatta con riguardo ad un principio consolidato è in rapporto di conformità rispetto al precedente citato sia nel caso che quest'ultimo si traduca solo in una enunciazione in termini generali, sia nel caso in cui contenga anche una diversa fattispecie; una massima di specie non è mai in rapporto di conformità con i precedenti che enucleano il principio in termini generali, con o senza fattispecie; è possibile redigere una massima conforme ad una massima di specie solo se entrambe sono di specie e riguardano il medesimo ambito.

13. L'indicatore «Difforme».

L'indicatore «Difforme» va impiegato soltanto quando la nuova massima enuncia, ricavandola tra le ragioni poste a diretto fondamento logico del provvedimento adottato dalla Corte, una regola di diritto diametralmente opposta rispetto a quella affermata nella massima preesistente, decidendo una questione uguale o simile a quella oggetto del precedente richiamato.

La massimazione di un principio come «Difforme» dal precedente deve essere adeguatamente ponderata.

L'uso del «Difforme» concerne anche le massime con fattispecie (che, per definizione, non innovano il principio).

In particolare: una massima con fattispecie redatta con riguardo ad un principio consolidato è in rapporto di difformità rispetto al precedente citato sia nel caso che quest'ultimo si traduca solo in una enunciazione in termini generali, sia nel caso contenga anche una diversa fattispecie; una massima di specie non è mai in rapporto di difformità con i precedenti che enucleano il principio in termini generali, con o senza fattispecie; è possibile redigere una massima difforme ad una massima di specie solo se entrambe sono di specie e riguardano il medesimo ambito.

In caso di contrasto, la citazione dei precedenti, conformi o difformi, deve essere effettuata onde fornire una rappresentazione adeguata degli orientamenti in contrapposizione.

14. L'indicatore «Vedi».

L'indicatore «Vedi» riguarda precedenti non sovrapponibili a quello in massimazione, ma a quello attinenti, o perché antecedenti del successivo sviluppo giurisprudenziale, o perché concernenti principî affini; si deve comunque evitare un'eccessiva dilatazione della categoria, ferma la previsione di una clausola di chiusura per le enunciazioni relative a questioni poco rappresentate.

In particolare, si attribuisce il «Vedi» quando tra il principio massimato e il precedente vi è un rapporto di "vicinanza" e, cioè, se:

A) le massime, pur applicando principî omogenei o riguardando fattispecie simili, sono però diverse per le rispettive peculiarità dei casi decisi (criterio di peculiarità);

B) le decisioni sono soltanto parzialmente conformi, con enunciazione di regole per alcuni aspetti uguali e per altri divergenti (criterio di parzialità);

C) la regola da massimare e quella contenuta nel precedente sono in relazione di continenza, rientrando l'una nell'altra come un cerchio concentrico in un altro di maggior diametro (criterio di continenza);

D) le regole di diritto massimate e da massimare risultano legate da un rapporto di interdipendenza per alternatività o connessione e, in specie, pur pervenendo ad uguale soluzione dell'identica questione di diritto:

1) rechino distinte *rationes decidendi*, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la comune soluzione adottata (criterio di interdipendenza per alternatività);

2) enuncino *rationes decidendi* solo in parte coincidenti (criterio di interdipendenza per parzialità);

3) l'una espliciti una *ratio decidendi* che ricomprenda in senso logico e giuridico quella dell'altra (criterio di interdipendenza per continenza);

4) rispetto al principio enunciato, non è individuabile, in applicazione dei precedenti criteri, alcun riferimento nell'intero sistema a precedenti giurisprudenziali; in tal caso è possibile richiamare con «Vedi» principî omogenei o regole equivalenti applicate con riguardo a fattispecie giuridicamente simili (criterio di chiusura).

II. IL SERVIZIO NOVITÀ

1. Il «Servizio Novità»: nozione e funzione.

Il «Servizio Novità» costituisce parte integrante dell'attività di massimazione e si traduce nella redazione di concise “notizie di decisione” per i provvedimenti di maggior rilievo e importanza, da pubblicare sul sito web della Corte di cassazione.

1.1. Settore civile.

La predetta attività costituisce precipuo compito dei magistrati addetti allo spoglio (anche in via di supplenza per il periodo di sostituzione) delle decisioni delle singole Sezioni o delle Sezioni Unite, che deve essere assolto nella stessa giornata dello spoglio o, al più tardi, entro le successive 24 ore, attesa l'esigenza, a cui mira il servizio, di fornire una tempestiva informazione all'intera collettività.

Va precisato, peraltro, che anche il massimatore (o il revisore) ove rilevi, nel corso della sua attività ordinaria di massimazione, una affermazione di principio meritevole di segnalazione (e non segnalata), deve aver cura di redigere una notizia, da inviare al coordinatore e alla cancelleria del Massimario, per l'inserimento sul web. Può, inoltre, essere delegata l'attività di redazione delle segnalazioni ove vi sia necessità di provvedere con rapidità.

1.2. Settore penale.

Ai fini dell'espletamento del Servizio Novità è predisposta una turnazione mensile, per singolo magistrato, che, nella giornata di turno, dovrà garantire la presenza in ufficio per lo svolgimento ottimale del servizio, che comporta la previa valutazione della segnalazione proveniente dalle Sezioni della Corte mediante apposita scheda.

Tale attività costituisce precipuo compito dei magistrati di turno, che deve essere assolto in giornata o, al più tardi, entro le successive 24 ore, attesa l'esigenza, a cui mira il servizio, di fornire una tempestiva informazione all'intera collettività.

2. Regole di selezione.

In linea generale, vanno segnalati i provvedimenti che costituiscono una novità o un mutamento di indirizzo o che, comunque, hanno un interesse particolare sul piano sociale o tecnico-giuridico. Si applicano i seguenti criteri di selezione:

- a) le decisioni delle Sezioni Unite di risoluzione di contrasto o di questioni di particolare importanza o, comunque, che abbiano statuito su questioni di particolare rilievo;
- b) le decisioni riguardanti una questione nuova, per la quale non si rinvencono precedenti;
- c) le decisioni afferenti novità normative, sulle quali si vanno formando gli orientamenti della giurisprudenza;
- d) le decisioni che segnano un mutamento di indirizzo giurisprudenziale;
- e) le decisioni relative a questioni di rilevante impatto sociale;
- f) le decisioni attinenti a fattispecie concrete di rilevante interesse;
- g) le ordinanze che sollevano questioni di legittimità costituzionale;
- h) le ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;

- i) le ordinanze di rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite da parte delle sezioni semplici (se plurime, e di identico contenuto rispetto alla medesima questione, la prima);
- j) le decisioni che intervengono su questioni interpretative particolarmente controverse fra i giudici di merito;
- k) le decisioni su questioni di particolare frequenza statistica, con esclusione di quelle che ribadiscono principi consolidati;
nel settore civile
- l) le decisioni, anche di inammissibilità, assunte ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c..

3. Redazione della segnalazione.

La notizia deve essere redatta in termini essenziali, omettendo, se non necessari, i riferimenti normativi, con una caratterizzazione da primissima informazione, senza necessità di inserire la *ratio* del principio.

La redazione della segnalazione va effettuata nel rispetto delle regole di classificazione delle macroaree e dei criteri formali di composizione codificati; non deve, però, avere la struttura della massima, sicché vanno omessi, se non necessari, i riferimenti normativi e non è indispensabile inserire la *ratio* del principio.

3.1. Peculiarità della segnalazione nel settore civile.

Nel settore civile, per la redazione della segnalazione dev'essere utilizzato il modello **allegato n. 2** e vanno osservati i seguenti criteri redazionali e grafici:

- a) alla prima riga di intestazione va apposta la locuzione «SEGNALAZIONE SERVIZIO NOVITÀ», seguita dalla indicazione dell'autore della stessa «(a cura del/ della dott./dott.ssa Nome Cognome)»;
- b) va poi indicata la «Voce» di classificazione (costituita da un numero e da parola/e chiave), tratta dall'elenco degli indici per materie per il in uso per il Servizio Novità (**allegato n. 5**), che individua la macroarea di interesse;
- c) vanno indicati, a seguire o nella riga immediatamente successiva, dei titoli mobili, molto sintetici, che delineano il contenuto del principio redatto;
- d) la voce (*sub b*) e i titoli brevi (*sub c*) non devono complessivamente superare i 260 caratteri (spazi inclusi);
- e) il testo dev'essere redatto il testo secondo le regole e la tecnica di redazione delle massime;
- f) in calce va riportata redatta l'indicazione del provvedimento, precisando: Sezione; tipologia del provvedimento (sentenza, ordinanza, ordinanza interlocutoria, decreto); numero e data del provvedimento; Presidente del collegio; Relatore (ed Estensore, se diverso);

Le notizie di decisione così redatte vanno inviate al coordinatore del settore civile e alla cancelleria del Massimario per le ulteriori attività, di revisione e di inserimento nel web.

Con la comunicazione dev'essere altresì trasmesso il provvedimento da cui è stato tratto il principio e va segnalato se, rispetto alla decisione, ricorrano le condizioni per l'oscuramento dei dati (in caso positivo, si deve anche procedere a sottolineare oppure a evidenziare, nel file pdf, i dati da mascherare, sempre che tale attività non sia già stata compiuta dalla cancelleria della Sezione o delle Sezioni Unite).

4. Segnalazione di ordinanze interlocutorie.

Oltre alle ordinanze interlocutorie di rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite o che sollevano questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE – che formano oggetto del Servizio Novità – i magistrati addetti allo spoglio (anche in via di supplenza per il periodo di sostituzione) devono inviare al coordinatore del settore civile o al coordinatore del settore penale e alla segreteria del Massimario le ordinanze interlocutorie di rimessione alla pubblica udienza per la trattazione di una questione di diritto di particolare rilevanza.

Nel settore civile occorre redigere una nota redatta conformemente all'**allegato n. 3**.

SETTORE CIVILE – Allegato n. 1 – Modello di nota di contrasto

File da denominare secondo lo schema:

Nota di contrasto Sez. X n. xxxx-20xx.docx

NOTA DI CONTRASTO

(a cura del/ della dott./ dott.ssa XXX XXX)

Si segnala che il principio espresso da

Sez. X, Sentenza n. xxxxx del xx/xx/20xx, Rv. xxxxxx-xx

TITOLO FISSO - TITOLO FISSO - TITOLO FISSO. Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile.

Testo della massima

[Altri precedenti conformi: Sez. X, Sentenza n. xxxxx del xx/xx/20xx, Rv. xxxxxx-xx]

risulta DIFFORME da quello di

Sez. X, Sentenza n. xxxxx del xx/xx/20xx, Rv. xxxxxx-xx

TITOLO FISSO - TITOLO FISSO - TITOLO FISSO. Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile.

Testo della massima

[Altri precedenti conformi: Sez. X, Sentenza n. xxxxx del xx/xx/20xx, Rv. xxxxxx-xx]

SETTORE CIVILE – Allegato n. 2 – Modello di Segnalazione Servizio Novità

File da denominare secondo lo schema:

Servizio novità Sez. x n. xxxx del xx-xx-20xx.docx

SEGNALAZIONE SERVIZIO NOVITÀ

(a cura del/ della dott./ dott.ssa XXX XXX)

XX. *(indicare il numero della voce)* **XXX.** *(indicare il testo della voce)*

Lorem - Ipsum - Dolor - Sit - Amet.

La Sezione Xxx civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici *oppure* che si presenta di massima di particolare importanza: ...

.

(Sezione Xxx civile, ordinanza interlocutoria n. xxx del xx xxxxx 20xx, Presidente X. Xxx, Relatore X. Xxx)

SETTORE CIVILE – Allegato n. 3 – Modello di nota per ordinanza interlocutoria

File da denominare secondo lo schema:
O.I. (da Sez. X a PU) n. xxxx-20xx.docx

Sezione Xxx civile, ordinanza interlocutoria n. xxx del xx xxxx 20xx, Presidente X. Xxx, Relatore X. Xxx.

XXX. *(solo il testo della voce).* **Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile - Titolo mobile.**

In tema di xxx, la Sezione Xxx civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa a ...

**SETTORE CIVILE – Allegato n. 4 –
Elenco dei criteri redazionali ortografici e di nomenclatura**

id	Errato	Giusto
1.	C.p.c.	c.p.c.
2.	C. p. c.	c.p.c.
3.	cod. proc. civ.	c.p.c.
4.	c. p. c.	c.p.c.
5.	cod. pr. civ.	c.p.c.
6.	cod.pr.civ.	c.p.c.
7.	cpc	c.p.c.
8.	cod proc civ	c.p.c.
9.	C.p.p.	c.p.p.
10.	C. p. p.	c.p.p.
11.	cod. proc. pen.	c.p.p.
12.	c. p. p.	c.p.p.
13.	cod. pr. pen.	c.p.p.
14.	cod.pr.pen.	c.p.p.
15.	cpp	c.p.p.
16.	cod proc pen	c.p.p.
17.	C.C.	c.c.
18.	C. C.	c.c.
19.	cod. civ.	c.c.
20.	c. c.	c.c.
21.	c.civ.	c.c.
22.	c. civ.	c.c.
23.	cc	c.c.
24.	CC	c.c.
25.	cod civ	c.c.
26.	C.P.	c.p.
27.	C. P.	c.p.
28.	c.p.	c.p.
29.	c. p.	c.p.
30.	c.pen.	c.p.
31.	c. pen.	c.p.
32.	cp	c.p.
33.	CP	c.p.
34.	cod pen	c.p.
35.	Corte Cassazione	S.C.
36.	Corte Sup. Cass.	S.C.
37.	Corte Cass.	S.C.
38.	C.S.C.	S.C.
39.	Suprema Corte	S.C.
40.	Corte di Cassazione	Corte di cassazione
41.	Pubblico Ministero	P.M.
42.	p.m.	P.M.
43.	pm	P.M.
44.	PM	P.M.
45.	P M	P.M.
46.	Procuratore Generale	P.G.
47.	PG	P.G.
48.	P G	P.G.
49.	p.g.	P.G.
50.	Pubblica Amministrazione	P.A.
51.	p.A.	P.A.
52.	p. A.	P.A.
53.	p.a.	P.A.

54.	p. a.	P.A.
55.	P. A.	P.A.
56.	Corte Costituzionale	Corte cost.
57.	Cons. Sup. Magistratura	C.S.M.
58.	Consiglio Superiore della Magistratura	C.S.M.
59.	CSM	C.S.M.
60.	C. S. M.	C.S.M.
61.	Legge	l.
62.	L.	l.
63.	Leg.	l.
64.	leg.	l.
65.	Lg.	l.
66.	lg.	l.
67.	Decreto Legge	d.l.
68.	Decreto legge	d.l.
69.	Decr. Legge	d.l.
70.	Decr. legge	d.l.
71.	Decr. L.	d.l.
72.	Decr. l.	d.l.
73.	D.L.	d.l.
74.	D. L.	d.l.
75.	d. l.	d.l.
76.	D. l.	d.l.
77.	dl	d.l.
78.	decr. legge	d.l.
79.	convertito con modificazioni	conv. con modif.
80.	Decreto Presidente Repubblica	d.P.R.
81.	Decreto del Presidente della Repubblica	d.P.R.
82.	decreto Presidente Repubblica	d.P.R.
83.	decreto del Presidente della Repubblica	d.P.R.
84.	Decr. Pres. Rep.	d.P.R.
85.	decr. Pres. Rep.	d.P.R.
86.	DPR	d.P.R.
87.	dPR	d.P.R.
88.	D.P.R.	d.P.R.
89.	Decreto Legislativo	d.lgs.
90.	Decreto legislativo	d.lgs.
91.	D.Lg.	d.lgs.
92.	D. Lg.	d.lgs.
93.	D.Lgs.	d.lgs.
94.	D. Lgs.	d.lgs.
95.	D.lg.	d.lgs.
96.	D. lg.	d.lgs.
97.	D.lgs.	d.lgs.
98.	D. lgs.	d.lgs.
99.	D. L.gs.	d.lgs.
100.	D. L.gs	d.lgs.
101.	DLgs	d.lgs.
102.	Dlgs	d.lgs.
103.	Regio decreto	r.d.
104.	Regio Decreto	r.d.
105.	Re. Decr.	r.d.
106.	R.D.	r.d.
107.	RD	r.d.
108.	rd	r.d.
109.	R.Decr.	r.d.
110.	R. Decr.	r.d.

111.	R.decr.	r.d.
112.	R. decr.	r.d.
113.	R. D.	r.d.
114.	r. d.	r.d.
115.	Regio decreto legge	r.d.l.
116.	Regio Decreto legge	r.d.l.
117.	Regio Decreto Legge	r.d.l.
118.	Re. Decr. Leg.	r.d.l.
119.	Re.Decr.Leg.	r.d.l.
120.	Re.De.Le.	r.d.l.
121.	Re. De. Le.	r.d.l.
122.	R.D.L.	r.d.l.
123.	RDL	r.d.l.
124.	rdl	r.d.l.
125.	R.Decr.L.	r.d.l.
126.	R. Decr. L.	r.d.l.
127.	R.decr.l.	r.d.l.
128.	R. decr. l.	r.d.l.
129.	r.decr.l.	r.d.l.
130.	r. decr. l.	r.d.l.
131.	R.Decr.Lg.	r.d.l.
132.	R. Decr. Lg.	r.d.l.
133.	R.decr.lg.	r.d.l.
134.	R. decr. lg.	r.d.l.
135.	r.decr.lg.	r.d.l.
136.	r. decr. lg.	r.d.l.
137.	R. D. L.	r.d.l.
138.	r. d. l.	r.d.l.
139.	Legge Regionale	l.r.
140.	Le.Re.	l.r.
141.	Le. Re.	l.r.
142.	L.R.	l.r.
143.	L. R.	l.r.
144.	L.reg.	l.r.
145.	L. reg.	l.r.
146.	L.Reg.	l.r.
147.	L. Reg.	l.r.
148.	Le.reg.	l.r.
149.	Le. reg.	l.r.
150.	Le.Reg.	l.r.
151.	Le. Reg.	l.r.
152.	Legge regionale	l.r.
153.	LR	l.r.
154.	Lr	l.r.
155.	lr	l.r.
156.	Legge Provinciale	l.p.
157.	Le.Pr.	l.p.
158.	Le. Pr.	l.p.
159.	L.P.	l.p.
160.	L. P.	l.p.
161.	L.prov.	l.p.
162.	L. prov.	l.p.
163.	L.Prov.	l.p.
164.	L. Prov.	l.p.
165.	Le.prov.	l.p.
166.	Le. prov.	l.p.
167.	Le.Prov.	l.p.
168.	Le. Prov.	l.p.

169.	Legge provinciale	l.p.
170.	LP	l.p.
171.	Lp	l.p.
172.	lp	l.p.
173.	Decreto Ministeriale	d.m.
174.	Decreto ministeriale	d.m.
175.	Decr. Min.	d.m.
176.	Dec. Min.	d.m.
177.	Dec.Min.	d.m.
178.	Dec. min.	d.m.
179.	Dec.min.	d.m.
180.	dec. min.	d.m.
181.	dec.min	d.m.
182.	d.min.	d.m.
183.	d. min.	d.m.
184.	D.M.	d.m.
185.	DM	d.m.
186.	dm	d.m.
187.	Testo Unico	T.U.
188.	TU	T.U.
189.	Legge fallimentare	l.fall.
190.	legge fall.	l.fall.
191.	l.f.	l.fall.
192.	L.F.	l.fall.
193.	l. fall.	l.fall.
194.	L. fall.	l.fall.
195.	L.fall.	l.fall.
196.	Legge fallim.	l.fall.
197.	legge fallim.	l.fall.
198.	Cod. del cons.	c.cons.
199.	cod. del cons.	c.cons.
200.	Cod. cons.	c.cons.
201.	cod. cons.	c.cons.
202.	Cod.cons.	c.cons.
203.	cod.cons.	c.cons.
204.	C.d.cons.	c.cons.
205.	c.d.cons.	c.cons.
206.	Cod. delle ass.	c.ass.
207.	cod. delle ass.	c.ass.
208.	Cod. ass.	c.ass.
209.	cod. ass.	c.ass.
210.	Cod.ass.	c.ass.
211.	cod.ass.	c.ass.
212.	C.d.ass.	c.ass.
213.	c.d.ass.	c.ass.
214.	Cod. del pr. amm.	c.p.a.
215.	cod. del pr. amm.	c.p.a.
216.	Cod. pr. amm.	c.p.a.
217.	cod. pr. amm.	c.p.a.
218.	Cod.pr.amm.	c.p.a.
219.	cod.pr.amm.	c.p.a.
220.	C.d.p.a.	c.p.a.
221.	c.d.p.a.	c.p.a.
222.	St. del contr.	st.contr.
223.	st. del contr.	st.contr.
224.	St. contr.	st.contr.
225.	st. contr.	st.contr.
226.	Statuto contr.	st.contr.

227.	statuto contr.	st.contr.
228.	S.d.contr.	st.contr.
229.	s.d.contr.	st.contr.
230.	St. dei lav.	st.lav.
231.	st. dei lav.	st.lav.
232.	St. lav.	st.lav.
233.	st. lav.	st.lav.
234.	Statuto lav.	st.lav.
235.	statuto lav.	st.lav.
236.	S.d.lav.	st.lav.
237.	s.d.lav.	st.lav.
238.	CCNL	c.c.n.l.
239.	C.C.N.L.	c.c.n.l.
240.	ccnl	c.c.n.l.
241.	Contr. coll. naz. lav.	c.c.n.l.
242.	contr. coll. naz. lav.	c.c.n.l.
243.	Contr.coll.naz.lav.	c.c.n.l.
244.	contr.coll.naz.lav.	c.c.n.l.
245.	artic.	art.
246.	Comma	comma
247.	Co.	comma
248.	co.	comma

Le formule pubblico ministero, procuratore generale (tra l'altro di significato duplice), Corte di cassazione, Corte costituzionale, Corte di Giustizia UE, Corte europea dei diritti dell'uomo, pubblica amministrazione, legge, decreto legge, decreto legislativo, regio decreto, regio decreto legge, legge regionale, legge provinciale, decreto ministeriale, testo unico, legge fallimentare, articolo possono essere utilizzate in alternativa a P.M., P.G., S.C., Corte cost., CGUE o Corte di Giustizia UE, CEDU o Corte EDU, P.A., l., d.l., d.lgs., r.d., r.d.l., l.r., l.p., d.m., T.U., l.fall., art.; ciò anche per consentire un riferimento ripetitivo all'interno della massima (ad esempio: il medesimo decreto; la stessa pronuncia della Corte di cassazione; il decreto legge che precede; l'articolo di cui sopra; ecc.).

SETTORE CIVILE – Allegato n. 5 – Indici per materie per il settore civile in uso per il Servizio Novità
--

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 1. | Acque | 45. | Diritti reali |
| 2. | Adozioni | 46. | Diritto alla riservatezza |
| 3. | Appalto privato | 47. | Diritto d'autore |
| 4. | Appalto pubblico | 48. | Diritti della personalità |
| 5. | Arbitrato | 49. | Diritto internazionale privato |
| 6. | Assicurazione | 50. | Disabilità |
| 7. | Assistenza pubblica | 51. | Disciplinare magistrati |
| 8. | Associazioni e fondazioni | 52. | Distanze legali |
| 9. | Asta pubblica | 53. | Divisione |
| 10. | Azione costitutiva ex art. 2932 cod. civ | 54. | Divisione ereditaria |
| 11. | Avvocato e Procuratore | 55. | Domanda in rapporto di pregiudizialità logica |
| 12. | Banche | 56. | Donazione |
| 13. | Beni | 57. | Edilizia e urbanistica |
| 14. | Borsa | 58. | Elettorato |
| 15. | Cambiali | 59. | Equa riparazione |
| 16. | Circolazione stradale | 60. | Esecuzione forzata |
| 17. | Cittadinanza | 61. | Esecuzione per rilascio |
| 18. | Competenza territoriale derogabile | 62. | Espropriazione immobiliare |
| 19. | Comunione | 63. | Espropriazione per pubblica utilità |
| 20. | Comunione e condominio | 64. | Espropriazione presso terzi |
| 21. | Comunione di godimento e società | 65. | Fallimento |
| 22. | Comunità Europea | 66. | Fallimento e procedure concorsuali |
| 23. | Concorso colposo del danneggiato | 67. | Famiglia |
| 24. | Concorrenza | 68. | Fideiussione |
| 25. | Condanna al pagamento di interessi | 69. | Giudicato |
| 26. | Consorzi con attività esterna | 70. | Giudizio civile e penale |
| 27. | Consorzi volontari di urbanizzazione | 71. | Giudizio di cassazione |
| 28. | Contrassegno SIAE | 72. | Giurisdizione ordinaria e amministrativa |
| 29. | Contratti | 73. | Igiene e sanità pubblica |
| 30. | Contratti della pubblica amministrazione | 74. | Immigrazione |
| 31. | Contratti agrari | 75. | Impiego pubblico |
| 32. | Contratti bancari | 76. | Imposta integrativa di registro |
| 33. | Contratti collettivi | 77. | Impresa |
| 34. | Contratto in generale | 78. | Impugnazioni Civili |
| 35. | Contratto preliminare | 79. | Inadempimento |
| 36. | Contributi pubblici | 80. | Indebito oggettivo |
| 37. | Corte dei conti | 81. | Indennità di espropriazione |
| 38. | Costituzione della Repubblica | 82. | Iscrizione della causa a ruolo |
| 39. | Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 83. | Iva |
| 40. | Danni civili | 84. | Lavoratori socialmente utili |
| 41. | Demanio | 85. | Lavoro |
| 42. | Demanio marittimo | 86. | Lavoro autonomo |
| 43. | Deposito | 87. | Lavoro pubblico |
| 44. | Diffamazione a mezzo stampa | 88. | Lavoro subordinato |

89. Lavoro parasubordinato
90. Licenziamenti
91. Locazione
92. Mandato
93. Marchi e brevetti
94. Matrimonio religioso
95. Mediazione
96. Minori
97. Occupazione acquisitiva
98. Occupazione appropriativa
99. Occupazione usurpativa
100. Obbligazioni
101. Opposizione a sanzione amministrativa
102. Ordinamento giudiziario
103. Ordine e sicurezza pubblica
104. Persone fisiche
105. Persone giuridiche
106. Possesso
107. Prescrizione e decadenza
108. Prescrizioni presuntive
109. Principi di diritto comunitario
110. Previdenza
111. Previdenza sociale
112. Procedimenti cautelari
113. Procedimenti sommari
114. Procedimento civile
115. Processo civile
116. Processo del lavoro
117. Processo societario
118. Processo tributario
119. Professioni e professionisti
120. Proprietà
121. Prova testimoniale
122. Provvedimenti del giudice civile
123. Provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado
124. Pubblica amministrazione
125. Quesito di diritto
126. Ragionevole durata del processo
127. Rapporti internazionali
128. Regolamento di giurisdizione
129. Responsabilità del notaio
130. Responsabilità civile
131. Responsabilità extracontrattuale
132. Responsabilità patrimoniale
133. Ricorso per cassazione
134. Ricorso per regolamento di competenza
135. Risarcimento danni
136. Risarcimento del danno non patrimoniale
137. Salute
138. Sanzioni amministrative
139. Sanzioni amministrative tributarie
140. Sanzioni amministrative lavoro
141. Società
142. Società di persone
143. Società e consorzi
144. Spese giudiziali civili
145. Stato civile
146. Stranieri
147. Successioni
148. Successioni e donazioni
149. Titoli di credito
150. Trascrizione
151. Tributi
152. Tutela dei diritti
153. Usi civici
154. Vendita
155. Vendita di autoveicolo
156. Violazione dei limiti esterni della giurisdizione
157. Violazioni al codice della strada

**SETTORE PENALE – Allegato n. 1 –
Criteri formali di redazione delle massime penali**

ABBREVIAZIONI (rispettare l'uso delle minuscole e delle maiuscole così come indicato):

Costituzione	Cost.
disposizioni transitorie e finali della Costituzione	disp. trans. fin. Cost.
Preleggi	Preleggi
codice civile	cod. civ.
codice civile (disposizioni preliminari al)	disp. prel. cod. civ.
codice civile (disposizioni att. o trans.)	disp. att./trans. cod. civ.
codice di procedura civile	cod. proc. civ.
codice di procedura civile (disp. att.)	disp. att. cod. proc. civ.
codice penale	cod. pen.
disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale	disp. coord. trans. cod. pen.
codice di procedura penale	cod. proc. pen.
norme di attuazione/ di coordinamento/ transitorie al codice di procedura penale	disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale	reg. esec. cod. proc. pen.
disposizioni sul processo minorile	cod. proc. min.
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alle disposizioni sul processo minorile	disp. att. cod. proc. min.
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	d.P.C.m.
decreto del Presidente della Repubblica	d.P.R.
decreto-legge	d.l.
decreto-legislativo	d.lgs.
decreto legislativo luogotenenziale	d.lgs.lgt.
decreto ministeriale	d.m.
legge costituzionale	legge cost.
legge (dello Stato)	legge
legge regionale	legge reg. (ad es. Lazio)
ordinanza ministeriale	ord. min.
circolare ministeriale	cir. min.
regio decreto	r.d.
regio decreto-legge	r.d.l.
regio decreto-legislativo	r.d.lgs.
Regolamento	reg.
codice della navigazione	cod. nav.
codice penale militare di guerra	cod. pen. mil. guerra
codice penale militare di pace	cod. pen. mil. pace
codice della strada	cod. strada
codice della strada, regolamento di esecuzione ed attuazione	reg. esec. cod. strada
legge fallimentare	legge fall.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	T.U.L.P.S.
Ordinamento penitenziario	ord. pen.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo	CEDU
Protocolli Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Prot. 1 (2, 3, ecc.) CEDU
decisione quadro del Consiglio U.E.	dec. quadro U.E.
direttiva U.E.	Direttiva U.E.
regolamento U.E.	Regolamento U.E.

Trattato che istituisce la Comunità economica europea	Trattato CEE
Trattato sull'Unione europea	T.U.E.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	T.F.U.E.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	Carta di Nizza
Gazzetta ufficiale	G.U.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	G.U.U.E.

CITAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Quando si cita un testo di legge, occorre riportare la prima volta la citazione completa, mentre per le successive è consentito utilizzare un'abbreviazione.

legge 22 aprile 2005, n. 69 => legge n. 69 del 2005
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 => d.P.R. n. 309 del 1990

Per la citazione degli articoli di decreti-legge convertiti, in caso di nuove disposizioni inserite in sede di conversione:

art. 3-ter d.l. 12 maggio 1995, n. 163 (introdotto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273)

In caso di modifiche (o di sostituzioni) intervenute in sede di conversione:

art. 1, comma 7, d.l. 31 gennaio 1995, n. 30 (come modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 93)

L'intervenuta conversione in legge del decreto-legge va evidenziata con la formula:

d.l. 31 gennaio 1995, n. 30, convertito dalla legge 12 marzo 1995, n. 83
d.l. 31 gennaio 1995, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1995, n. 83

La citazione completa del decreto-legge convertito va fatta solo se è necessaria: ad esempio, quando si tratta di disposizione introdotta da una legge recente o di prima applicazione oppure se rileva nell'ambito del principio da massimare; negli altri casi può essere sufficiente citare solo la legge di conversione, soprattutto quando non è recente (nei riferimenti normativi le citazioni devono essere sempre complete).

Articoli e commi.

La parola "articolo" va abbreviata in "art." e la parola "articoli" in "artt.", seguita dal relativo numero cardinale ed eventualmente, dopo un trattino, dal maggiorativo latino, senza lasciare spazi (art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.; art. 118-bis cod. proc. pen.):

art. 23 legge 3 aprile 1987, n. 310
artt. 11 e 12 d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092
art. 75-bis ...

La parola "comma" deve essere scritta per esteso, tra due virgole:

art. 210, comma primo, cod. civ.; art. 1, comma 3, d.l. 18 febbraio 1995, n. 38

Con riguardo ai commi va considerato che – a partire dal 1986 – come regola di generale applicazione tutti i commi devono essere numerati e contrassegnati con i numeri cardinali espressi in cifre arabe. Ciò comporta che si distingua, nelle citazioni, se i commi siano stati o non numerati nel testo originario o in quello modificato, riferendosi, in ogni caso, alle pubblicazioni ufficiali (Gazzetta ufficiale o Raccolta ufficiale).

Pertanto i commi degli articoli del codice di procedura penale vanno indicati sempre con il numero cardinale espresso in cifre arabe (es.: art. 51, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.).

Commi non numerati (prima del 1986).

Nelle leggi che recano una data anteriore al 1986 i commi degli articoli vanno indicati con il numero ordinale espresso in lettere:

art. 1, comma secondo, T.U.L.P.S.

art. 53, commi primo e secondo, legge 24 novembre 1981, n. 689

Per ragioni di omogeneità e semplificazione nella lettura delle massime, anche i commi del codice penale relativi ad articoli introdotti dopo il 1986 saranno indicati con il numero ordinale espresso in lettere: art. 319-quater, comma secondo, cod. pen.

Commi numerati (di regola, dal 1986).

Vanno scritti con il numero cardinale espresso in cifre arabe, eventualmente seguito, dopo un trattino, dal maggiorativo latino (bis, ter, quater, ecc.).

art. 15, comma 2, legge 24 novembre 1999, n. 468;

art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 20 giugno 2003, n. 140;

art. 588, comma 2, cod. proc. pen.;

art. 12, comma 1-bis, legge ...

Il comma può suddividersi in periodi. Nella citazione non usare l'abbreviazione:

art. 297, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.

Il comma può suddividersi in numeri. Nella citazione occorre usare l'abbreviazione "n." per la parola "numero" ed usare i numeri cardinali scritti in cifre arabe:

dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.

Il comma può suddividersi in lettere, introdotte dalla parte iniziale che è denominata "alineia" ed è seguita da due punti.

Nella citazione di una o più lettere del comma, usare l'abbreviazione "lett." prima delle singole lettere richiamate (a, b, ecc.), che vanno chiuse a destra da una parentesi tonda;

art. 3, comma 1, lett. c), ...

art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), ...

Per la indicazione dei numeri, ove siano previsti all'interno di una lettera, occorre usare l'abbreviazione "n." per la parola "numero" ed usare i numeri cardinali scritti in cifre arabe:

art. 3, comma 1, lett. c), n. 3, ...

Al fine di evitare incertezze interpretative, nel citare una lettera o un numero, conviene che si indichi sempre il comma all'interno del quale la lettera o il numero risultano collocati, anche nell'ipotesi in cui l'articolo sia costituito da un unico comma o da più commi, uno solo dei quali abbia le partizioni in lettere e numeri.

art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Altri criteri formali.

L'accento acuto va sempre indicato correttamente: sé, perché, affinché, sicché e non sè, perchè, affinchè, sicchè.

Le citazioni testuali vanno inserite tra virgolette basse («...»); le virgolette alte ("...") vanno, di regola, utilizzate per evidenziare un'espressione.

Il trattino tra parole composte è breve e senza spazi; i trattini che separano le proposizioni nel corpo della massima sono sempre lunghi; quelli che separano le parole dei titoletti sono brevi.

Va lasciato uno spazio dopo i segni di punteggiatura; non va lasciato alcuno spazio all'interno della parentesi (art. 511 cod. proc. pen.).

Le autorità giudiziarie vanno indicate con la lettera iniziale minuscola: giudice, corte d'appello, tribunale, pubblico ministero, procuratore generale; a meno che il richiamo riguardi una specifica autorità: Corte d'appello di Genova, Tribunale di Milano; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna.

Nel corpo della massima è preferibile citare per intero le autorità giudiziarie (es.: corte d'appello; pubblico ministero; giudice per le Indagini preliminari; giudice dell'udienza preliminare).

Riguardo alla citazione della Cassazione:

- ricorso per cassazione e non ricorso per Cassazione;
- Corte di cassazione e non Corte di Cassazione, né Corte Cass. (solo se necessario, per evitare ripetizioni all'interno della massima, Suprema Corte);
- nella massima con fattispecie può essere citata anche semplicemente come "Corte" o "S.C."